Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0236(COD)

11.7.2025

EMENDAMENTI
1 - 300

Progetto di relazione
André Rodrigues
Modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni

Proposta di regolamento
(COM(2025)0236 – 2025/0236(COD))

Emendamento 1
Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nella comunicazione "Bussola per la competitività dell'UE"[3] e "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[4], la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività, promuovere l'innovazione e sostenere la crescita in tutta l'Unione; a tal fine la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono fattori fondamentali. È pertanto necessario affrontare i costosi oneri normativi, le complessità della legislazione e della sua attuazione, compreso l'eccesso di comunicazione, prestando nel contempo attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie entità.	(1) Nella comunicazione "Bussola per la competitività dell'UE"[3] e "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[4], la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività, promuovere l'innovazione e sostenere la crescita in tutta l'Unione; a tal fine la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono fattori fondamentali. È pertanto necessario affrontare i costosi oneri normativi, le complessità della legislazione e della sua attuazione, compreso l'eccesso di comunicazione, prestando nel contempo attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie entità***, garantendo che l'UE realizzi gli obiettivi ambientali e climatici concordati***.
[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Bussola per la competitività dell'UE", del 29.1.2025 (COM(2025) 30 final).	[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Bussola per la competitività dell'UE", del 29.1.2025 (COM(2025) 30 final).
[4] "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", Commissione europea 2024-2029, 8556fc33-48a3-4a96-94e8-8ecacef1ea18_en.	[4] "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", Commissione europea 2024-2029, 8556fc33-48a3-4a96-94e8-8ecacef1ea18_en.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia importante ridurre la burocrazia nella politica agricola comune, l'UE deve garantire che eventuali misure di semplificazione non mettano a repentaglio i nostri obiettivi ambientali e climatici.

Emendamento 2
Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Per garantire che la PAC rimanga in linea con gli impegni generali dell'Unione in materia di ambiente, clima e benessere degli animali, consentendo nel contempo, se del caso, la semplificazione amministrativa, il presente regolamento sostiene in parte gli obiettivi strategici fondamentali che rispecchiano la visione dell'UE per l'agricoltura e l'alimentazione (2025-2029) e le conclusioni del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE. La semplificazione non dovrebbe tradursi in una deregolamentazione o nell'abbandono di obiettivi essenziali. Di fronte alla triplice crisi planetaria dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, l'agricoltura deve rimanere una leva centrale per la sostenibilità. Se si considera che il 2024, come confermato da Copernicus, ha segnato un aumento medio della temperatura di 1,6 °C rispetto ai livelli preindustriali, con gravi conseguenze per la produttività agricola, l'inflazione dei prezzi alimentari e i redditi degli agricoltori, la PAC non dovrebbe scendere al di sotto del livello di ambizione già definito nelle attuali strategie dell'UE. Dovrebbe sostenere gli obiettivi fondamentali della resilienza, della sostenibilità e dell'etica in quanto essenziali per salvaguardare il futuro agroalimentare dell'Europa entro i limiti del pianeta nonché la fiducia dei cittadini.

Or. en

Emendamento 3
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Al fine di conseguire l'efficacia della PAC nella realizzazione dei suoi obiettivi originari volti alla coerenza generale delle politiche, la semplificazione non dovrebbe tradursi in un minore livello di ambizione verso gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità, pur consentendo efficacemente la semplificazione delle procedure amministrative.

Or. en

Emendamento 4
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) I riscontri e l'esperienza dei due anni di attuazione dei piani strategici della PAC nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione relativo alla PAC indicano che sono necessari ulteriori adeguamenti limitati di tale normativa per affrontare le strozzature e le complessità individuate. Tra queste figura il fatto che le circostanze, le pratiche e le esigenze specifiche di determinati gruppi di agricoltori, quali gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica, i giovani, i piccoli agricoltori e gli allevatori, non sono ancora sufficientemente prese in considerazione nel quadro giuridico dell'Unione relativo alla PAC: ciò non consente agli Stati membri di adeguare i vari strumenti alle circostanze specifiche,	(4) I riscontri e l'esperienza dei due anni di attuazione dei piani strategici della PAC nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione relativo alla PAC indicano che sono necessari ulteriori adeguamenti limitati di tale normativa per affrontare le strozzature e le complessità individuate. Tra queste figura il fatto che le circostanze, le pratiche e le esigenze specifiche di determinati gruppi di agricoltori, quali gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica, i giovani***,*** ***quelli che operano nelle aree montuose***, i piccoli agricoltori e gli allevatori, non sono ancora sufficientemente prese in considerazione nel quadro giuridico dell'Unione relativo alla PAC: ciò non consente agli Stati membri di adeguare i

alle esigenze e alle pratiche di tali agricoltori. Inoltre alcune opportunità di semplificazione nell'ambito della PAC, come il ricorso a importi forfettari o opzioni semplificate in materia di costi, sono sottoutilizzate a causa delle complessità nella loro attuazione e gestione. Ciò può determinare la sovrapposizione o l'ambiguità di requisiti per gli agricoltori, rendere complicato l'accesso degli agricoltori al sostegno e ostacolare le opportunità di sviluppo imprenditoriale per gli agricoltori, ad esempio per i giovani e i nuovi agricoltori. Le norme presentano inoltre alcune rigidità che incidono sul modo in cui gli Stati membri gestiscono e modificano i propri piani strategici della PAC e adempiono agli obblighi di comunicazione. Infine occorre alleggerire ulteriormente l'onere delle visite e dei controlli in azienda sia per gli agricoltori che per gli organismi amministrativi, in particolare introducendo metodologie più efficienti per la valutazione della qualità e i controlli di condizionalità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Il superamento di tali strozzature e rigidità dovrebbe aiutare gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC per sfruttare al massimo le opportunità a vantaggio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC, ridurre gli oneri amministrativi e la complessità e ottimizzare l'uso delle risorse scarse.	vari strumenti alle circostanze specifiche, alle esigenze e alle pratiche di tali agricoltori. Inoltre alcune opportunità di semplificazione nell'ambito della PAC, come il ricorso a importi forfettari o opzioni semplificate in materia di costi, sono sottoutilizzate a causa delle complessità nella loro attuazione e gestione. Ciò può determinare la sovrapposizione o l'ambiguità di requisiti per gli agricoltori, ***e in particolare per i piccoli agricoltori,*** rendere complicato l'accesso degli agricoltori al sostegno e ostacolare le opportunità di sviluppo imprenditoriale per gli agricoltori, ad esempio per i giovani e i nuovi agricoltori. Le norme presentano inoltre alcune rigidità che incidono sul modo in cui gli Stati membri gestiscono e modificano i propri piani strategici della PAC e adempiono agli obblighi di comunicazione. Infine occorre alleggerire ulteriormente l'onere delle visite e dei controlli in azienda sia per gli agricoltori che per gli organismi amministrativi, in particolare introducendo metodologie più efficienti per la valutazione della qualità e i controlli di condizionalità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Il superamento di tali strozzature e rigidità dovrebbe aiutare gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC per sfruttare al massimo le opportunità a vantaggio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC, ridurre gli oneri amministrativi e la complessità e ottimizzare l'uso delle risorse scarse.

Or. ro

Emendamento 5
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che, quando una superficie agricola è utilizzata come prato e non è compresa nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, essa deve essere considerata prato permanente. Tuttavia, alcuni metodi colturali comportano una rotazione delle colture su seminativi in cui l'erba o altre piante erbacee da foraggio non sono comprese nella rotazione delle colture per periodi superiori a cinque anni, durante i quali tuttavia tali superfici sono arate per restare seminativi. Di conseguenza, gli agricoltori degli Stati membri in cui sono applicati tali metodi colturali incontrano difficoltà a gestire le rotazioni agronomiche e a mantenerle sostenibili rispettando nel contempo i requisiti per l'attuazione della norma BCAA 1. L'uso di rotazioni delle colture più lunghe con prati può inoltre apportare benefici considerevoli in termini di biodiversità e servizi ecosistemici, consentendo nel contempo agli agricoltori una maggiore flessibilità nella gestione agronomica. Pertanto, al fine di promuovere tali pratiche agronomiche flessibili e sostenibili per la gestione dei prati, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare da cinque a ***sette*** anni il periodo che determina la classificazione di una superficie come prato permanente. È pertanto opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115.	(5) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che, quando una superficie agricola è utilizzata come prato e non è compresa nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, essa deve essere considerata prato permanente. Tuttavia, alcuni metodi colturali comportano una rotazione delle colture su seminativi in cui l'erba o altre piante erbacee da foraggio non sono comprese nella rotazione delle colture per periodi superiori a cinque anni, durante i quali tuttavia tali superfici sono arate per restare seminativi. Di conseguenza, gli agricoltori degli Stati membri in cui sono applicati tali metodi colturali incontrano difficoltà a gestire le rotazioni agronomiche e a mantenerle sostenibili rispettando nel contempo i requisiti per l'attuazione della norma BCAA 1. L'uso di rotazioni delle colture più lunghe con prati può inoltre apportare benefici considerevoli in termini di biodiversità e servizi ecosistemici, consentendo nel contempo agli agricoltori una maggiore flessibilità nella gestione agronomica. Pertanto, al fine di promuovere tali pratiche agronomiche flessibili e sostenibili per la gestione dei prati, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare da cinque a ***otto*** anni ***al massimo*** il periodo che determina la classificazione di una superficie come prato permanente. È pertanto opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115.

Or. ro

Emendamento 6
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di ridurre al minimo il rischio di effetti negativi sul mercato unico e sul commercio internazionale dei nuovi pagamenti in caso di crisi a favore degli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici a norma ***degli articoli 41 bis e*** 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli interventi nell'ambito dei quali deve essere concesso il sostegno dell'Unione siano concepiti dagli Stati membri in modo da soddisfare i criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("scatola verde").	(6) Al fine di ridurre al minimo il rischio di effetti negativi sul mercato unico e sul commercio internazionale dei nuovi pagamenti in caso di crisi a favore degli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici a norma ***dell'articolo*** 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli interventi nell'ambito dei quali deve essere concesso il sostegno dell'Unione siano concepiti dagli Stati membri in modo da soddisfare i criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("scatola verde").

Or. en

Emendamento 7
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore riceverebbe in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 12 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 8
Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore riceverebbe in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 12 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La politica agricola comune prevede un sistema di condizionalità per proteggere il clima e l'ambiente, che include l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi, la salute pubblica e la salute delle piante, nonché il benessere degli animali. I fondi pubblici dovrebbero essere destinati solo agli agricoltori che soddisfano gli obblighi minimi previsti dalla condizionalità. In caso contrario, gli agricoltori avrebbero un ulteriore incentivo a non rispettare la condizionalità.

Emendamento 9
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore riceverebbe in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 12 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 10
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore riceverebbe in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 12 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.	(8) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore riceverebbe in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 12 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento***, mentre i pagamenti per le perdite subite a causa di***

calamità naturali dovrebbero essere effettuati entro un termine massimo di 45 giorni.

Or. ro

Emendamento 11
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l'applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, che gestiscono ***la maggior parte*** delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità.	(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l'applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, ***le cui aziende hanno una dimensione non superiore a 10 ettari e*** che gestiscono ***due terzi*** delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità***, sebbene non sia stata effettuata alcuna valutazione***

d'impatto relativa all'attuazione della condizionalità dalla proposta legislativa del 2018, nonostante si tratti della sesta legge che adegua o semplifica la condizionalità dall'accordo politico sulla riforma della PAC del 2021[1 bis].

[1 bis] Deroghe e semplificazioni che eliminano le norme di condizionalità dall'accordo della riforma della PAC del 2021: Reg.2022/484 del 23 marzo 2022, Reg.2022/1317 del 27 luglio 2022, Reg.2024/587 del 12 febbraio 2024, 2024/1235 del 12 marzo 2024, Reg.2024/1468 del 14 maggio 2024, Reg.2025/XXX [proposta pubblicata il 14 maggio 2025]

Or. en

Emendamento 12
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata,	(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata,

l'applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità.	l'applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità. ***Gli Stati membri, sotto la guida e in cooperazione con la Commissione europea, dovrebbero garantire che le piccole aziende agricole non affittino prati permanenti da aziende più grandi al solo scopo di ararli e successivamente restituirli.***

Or. en

Emendamento 13
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l'applicazione del sistema di condizionalità	(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l'applicazione del sistema di condizionalità

a tali piccoli agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità.	a tali piccoli agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità. ***Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, dovrebbero porre in essere garanzie adeguate volte a impedire il ricorso a tale disposizione, ad esempio mediante contratti di locazione, anche utilizzando la tecnologia satellitare.***
	Or. en

Emendamento 14
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita ***dai piccoli*** agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l'applicazione del sistema di condizionalità ***a tali piccoli*** agricoltori, che gestiscono ***la***	(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dalla normativa dell'Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita ***dagli*** agricoltori che beneficiano di pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l'applicazione del sistema di condizionalità ***agli*** agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle

maggior parte delle aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole ***a tali*** agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare ***i piccoli*** agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità.	aziende agricole nell'Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole ***agli*** agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare***, per quanto possibile, tutti gli*** agricoltori dall'applicazione del sistema di condizionalità.

Or. es

Emendamento 15
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) I prati, le torbiere e le zone umide svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella protezione della biodiversità e nella resilienza alle condizioni meteorologiche estreme. Indebolire la protezione di tali ecosistemi rischierebbe di compromettere gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'impegno mondiale sul metano, della normativa europea sul clima e della strategia sulla biodiversità. In linea con l'approccio "One Health", l'UE dovrebbe perseguire sistemi di etichettatura ambiziosi e basati su dati scientifici, e garantire meccanismi di applicazione che proteggano tutti gli animali in tutta l'Unione, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Or. en

Emendamento 16
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. ***L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'***importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, ***il che impedisce*** la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli	(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. ***Particolare attenzione dovrebbe essere riservata all'***importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, ***anche nei sistemi agroforestali di pascoli arborati ad elevato valore naturalistico, con una densità di bestiame adeguata che rispetti la capacità di carico dell'ecosistema dato, e di impedire*** la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, ***che*** preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti***. Di conseguenza, è opportuno rafforzare la norma per impedire la conversione in altri usi e mantenere il rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale di uno Stato membro, rispetto all'anno di riferimento***. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto

agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA ***1***, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.

riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.

Or. en

Emendamento 17
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui	(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui

all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.

all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7. ***Gli Stati membri, sotto la guida e in cooperazione con la Commissione europea, dovrebbero garantire che le aziende agricole non si convertano all'agricoltura biologica al solo scopo di arare prati permanenti, per poi tornare all'agricoltura convenzionale.***

Or. en

Emendamento 18
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE)	(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE)

2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.

2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica***, nonché delle pratiche applicate nel quadro della difesa fitosanitaria integrata***, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 ***e coloro che dimostrano di applicare la difesa integrata*** dovrebbero essere considerati conformi alle norme

BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.

Or. es

Emendamento 19
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura	(11) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L'allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolineano l'importanza di massimizzare l'uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l'obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l'erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all'allegato II, punto 1.9., del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell'acqua dall'inquinamento. Analogamente, l'allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l'uso di medicinali veterinari, limitando l'uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L'esperienza ha dimostrato che l'agricoltura

biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.	biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua e conseguendo così l'obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell'ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori biologici la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 ***o gli agricoltori che utilizzano metodi di produzione sostenibili come l'agricoltura integrata,*** dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5 e 6, come già avviene per la norma BCAA 7.

Or. en

Emendamento 20
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di mantenere l'attuale livello di ambizione per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono garantire che i fondi necessari per finanziare misure precedentemente contemplate dal quadro normativo siano messi a disposizione nello stesso importo per altre misure a norma dell'articolo 31 e dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115.

Or. en

Motivazione

Se le misure nazionali per la protezione dell'ambiente e del clima, precedentemente parte

della condizionalità, possono essere ricompensate finanziariamente in futuro, ciò potrebbe ridurre i finanziamenti disponibili per gli obiettivi ambientali e climatici. Per mantenere lo stesso livello di protezione dell'ambiente e del clima nell'ambito della PAC, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo equivalente di risorse finanziarie ad altre misure pertinenti.

Emendamento 21
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore potrebbe ricevere in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 14 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22
Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore potrebbe ricevere in una	***soppresso***

situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 14 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.

Or. en

Motivazione

La condizionalità sociale nella PAC garantisce il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione di base ed essenziali o degli obblighi dei datori di lavoro derivanti dagli atti giuridici in vigore. I requisiti della condizionalità sociale rientrano nel diritto europeo e saranno in ogni modo controllati dagli Stati membri. L'eliminazione di questo meccanismo non comporterebbe alcuna semplificazione, ma avvantaggerebbe solo gli agricoltori in situazioni di crisi, che non garantiscono il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione di base.

Emendamento 23
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore potrebbe ricevere in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 14 di tale regolamento non	***soppresso***

dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 24
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) In considerazione del carattere eccezionale del pagamento che l'agricoltore potrebbe ricevere in una situazione di crisi, avendo subito notevoli perdite di produzione a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, e al fine di garantire la coerenza con i pagamenti di cui all'articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, il sistema di condizionalità di cui all'articolo 14 di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti complementari agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del medesimo regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 25
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le calamità naturali, le avversità atmosferiche e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all'articolo 16 di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le calamità naturali, le avversità atmosferiche e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati	***soppresso***

membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all'articolo 16 di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 27
Benoit Cassart, Charles Goerens, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le calamità naturali, le avversità atmosferiche e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all'articolo 16 di tale regolamento.	(14) Le calamità naturali, le avversità atmosferiche e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all'articolo 16 di tale regolamento. ***Tuttavia, la riserva per le crisi dovrebbe essere rivista, rafforzata e aumentata nella PAC post-2027 per affrontare meglio le perdite economiche e i costi aggiuntivi cui devono far fronte gli agricoltori e garantire loro una maggiore stabilità;***

Or. en

Emendamento 28

Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le calamità naturali, le avversità atmosferiche e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all'articolo 16 di tale regolamento.	(14) Le calamità naturali, le avversità atmosferiche ***come la siccità*** e gli eventi catastrofici stanno aumentando in termini di frequenza, intensità e durata, con un notevole impatto sul settore agricolo dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede già una serie di strumenti per gli agricoltori al fine di rafforzare la resilienza e rispondere alla crisi. La portata degli eventi e la loro natura improvvisa e straordinaria richiedono tuttavia un ampliamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri. È pertanto opportuno prevedere pagamenti complementari ***finanziati con risorse straordinarie esterne al bilancio della PAC, nonché l'aumento della riserva di crisi che dovrebbe anch'essa beneficiare di misure di semplificazione,*** in caso di crisi a favore degli agricoltori e includerli come nuovo tipo di intervento sotto forma di pagamenti diretti all'articolo 16 di tale regolamento.

Or. es

Emendamento 29
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115 uno Stato membro può trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore a sostegno del contributo dell'agricoltore a uno strumento di	***soppresso***

gestione del rischio. Uno Stato membro che decide di utilizzare tale opzione la applica a tutti i beneficiari di pagamenti diretti in un determinato anno. L'esperienza dimostra che solo pochissimi Stati membri si avvalgono di questa opzione. Le discussioni con gli Stati membri hanno dimostrato che un ostacolo all'attuazione di questa disposizione è rappresentato dalla mancanza di strumenti di gestione del rischio, istituiti dagli Stati membri o forniti mediante assicurazione privata, disponibili per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti. Al fine di aumentare la diffusione e l'uso della possibilità di cui all'articolo 19 di tale regolamento, è necessario renderne l'attuazione più flessibile e adattarla agli strumenti di gestione esistenti negli Stati membri. A seguito di tale modifica, gli Stati membri dovrebbero poter trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da versare soltanto agli agricoltori per cui esistono regimi di gestione del rischio in un determinato anno. Gli Stati membri in cui esistono regimi di gestione del rischio per tutti i beneficiari di pagamenti diretti dovrebbero poter continuare a trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti di tutti i beneficiari.

Or. es

Emendamento 30
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La norma BCAA 2, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dei suoli ricchi di carbonio. L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani	(19) La norma BCAA 2, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dei suoli ricchi di carbonio. L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani

strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2, pur garantendo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. ***Il rispetto di determinati*** requisiti ***stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli***. ***Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni*** Stati membri ***più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2***, ove opportuno, ***stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito*** di cui all'articolo 31, ***paragrafo 5, lettera a),*** del regolamento (UE) 2021/2115. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 di tale regolamento affinché gli agricoltori in attività soggetti alla norma BCAA 2 ***ne soddisfino i*** requisiti ***e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone***.

strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2, pur garantendo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. ***Un ulteriore incentivo finanziario, in particolare per i tipi di produzione quali la paludicoltura in queste zone, dovrebbe ricompensare maggiormente gli agricoltori che soddisfano i*** requisiti. ***Gli*** Stati membri ***dovrebbero introdurre***, ove opportuno, ***la paludicoltura o il pascolo estensivo nei programmi*** di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 di tale regolamento affinché gli agricoltori in attività soggetti alla norma BCAA 2 ***siano ricompensati per il rispetto dei*** requisiti ***aggiuntivi***.

Or. en

Motivazione

Consentire ai pagamenti della PAC di conformarsi alle misure normative, anziché superarle, mette in discussione uno dei principi fondamentali di tutti i sistemi di pagamento, vale a dire che le misure sostenute dovrebbero apportare un valore aggiunto al di là del rispetto delle normative. Ciò non sostiene la trasformazione necessaria della PAC. In alternativa, questo

emendamento mira a garantire una remunerazione efficace delle misure volte a proteggere i suoli ricchi di carbonio ricompensando il rispetto di eventuali requisiti aggiuntivi per gli agricoltori al di là degli obblighi minimi dell'UE.

Emendamento 31
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La norma BCAA 2, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dei suoli ricchi di carbonio. L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2, pur garantendo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli. Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di	(19) La norma BCAA 2, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dei suoli ricchi di carbonio. L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2, pur garantendo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli. Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di

prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 di tale regolamento affinché gli agricoltori in attività soggetti alla norma BCAA 2 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone.	prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 di tale regolamento affinché gli agricoltori in attività soggetti alla norma BCAA 2 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone. ***Al fine di garantire finanziamenti sufficienti per questa estensione dei regimi ecologici alla conformità alla norma BCAA 2, la quota del bilancio per i pagamenti diretti destinata ai regimi ecologici salirà al 35 %.***

Or. en

Emendamento 32
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nei primi anni di attuazione dei piani strategici della PAC, le calamità naturali, le avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici hanno inciso sulla produzione di molti agricoltori in tutta l'Unione. Tale tendenza dovrebbe continuare in futuro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter offrire pagamenti in caso di crisi sotto forma di aumento del sostegno diretto al reddito per consentire agli agricoltori più colpiti di essere compensati rapidamente. Per continuare a incentivare gli agricoltori ad assicurare la loro produzione, gli Stati membri dovrebbero fissare un'aliquota di compensazione più elevata per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per aumentare i fondi da mobilitare a sostegno degli	***soppresso***

agricoltori, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cofinanziare tali pagamenti in caso di crisi con finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 %. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che la compensazione totale ricevuta dall'agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall'Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.

Or. en

Emendamento 33
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Al fine di garantire che, quando gli Stati membri conseguono obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali e resistenza antimicrobica, mantenendo o adottando una legislazione nazionale che vada al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, l'impatto di tali requisiti sulla situazione finanziaria ed economica degli agricoltori interessati possa restare limitato, l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato per consentire agli Stati membri di concedere un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti obbligatori imposti dal diritto nazionale che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stati imposti di recente o fossero già esistenti. Inoltre la revoca della*** limitazione del periodo durante il	(25) ***Revocare la*** limitazione del periodo durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni agro-climatico-ambientali dovrebbe semplificare la gestione di tali impegni per gli Stati membri, in quanto dovrebbe ridurre la necessità di modificare tali interventi nei piani strategici della PAC durante tale periodo di programmazione a causa di modifiche della legislazione nazionale o della scadenza del periodo di 24 mesi durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto della legislazione nazionale.

quale può essere concesso il sostegno per gli impegni agro-climatico-ambientali dovrebbe semplificare la gestione di tali impegni per gli Stati membri, in quanto dovrebbe ridurre la necessità di modificare tali interventi nei piani strategici della PAC durante tale periodo di programmazione a causa di modifiche della legislazione nazionale o della scadenza del periodo di 24 mesi durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto della legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Ciò porterebbe a misure di finanziamento, che sono già in atto e quindi non apportano un valore aggiunto per il denaro dei contribuenti europei.

Emendamento 34
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2, garantendo nel contempo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide considerevoli per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli. Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse	***soppresso***

proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi basati sull'articolo 70 di tale regolamento. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 70 di tale regolamento affinché gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla norma BCAA 2 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone.

Or. en

Motivazione

Ciò garantirebbe il mantenimento della soglia di protezione minima in tutta l'UE per i suoli ricchi di carbonio. Allo stesso tempo, per sostenere gli agricoltori, si chiede una remunerazione effettiva e incentivi per il pascolo estensivo e la paludicoltura in queste zone.

Emendamento 35
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2,	(26) L'esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell'ambito della norma BCAA 2,

garantendo nel contempo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide considerevoli per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli. Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi basati sull'articolo 70 di tale regolamento. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 70 di tale regolamento affinché gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla norma BCAA 2 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone.

garantendo nel contempo la protezione dei suoli ricchi di carbonio, hanno comportato sfide considerevoli per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla norma BCAA 2, come quelli che comportano limitazioni della produzione, può essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l'uso dei suoli. Inoltre la norma BCAA 2 incide sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere all'interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell'ambito della norma BCAA 2, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tale norma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere la norma BCAA 2 dal requisito di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi basati sull'articolo 70 di tale regolamento. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 70 di tale regolamento affinché gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla norma BCAA 2 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone. ***Al fine di garantire finanziamenti sufficienti per questa estensione dei regimi ecologici alla conformità alla norma BCAA 2, la quota del bilancio per i pagamenti diretti destinata ai regimi ecologici salirà al 35 %.***

Or. en

Emendamento 36
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di sostenere in modo efficiente gli agricoltori la cui produzione è stata danneggiata da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, gli Stati membri dovrebbero poter pianificare i pagamenti in caso di crisi ***non solo attraverso interventi diretti di sostegno al reddito, ma anche*** attraverso interventi di sviluppo rurale. Tali tipi di sostegno dovrebbero offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nella pianificazione degli interventi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra tali interventi. Di conseguenza le disposizioni relative all'orientamento del sostegno e all'effetto di incentivazione dovrebbero essere le stesse. Al fine di garantire una solida gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che la compensazione totale ricevuta dall'agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall'Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.	(33) Al fine di sostenere in modo efficiente gli agricoltori la cui produzione è stata danneggiata da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, gli Stati membri dovrebbero poter pianificare i pagamenti in caso di crisi attraverso interventi di sviluppo rurale. Tali tipi di sostegno dovrebbero offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nella pianificazione degli interventi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra tali interventi. Di conseguenza le disposizioni relative all'orientamento del sostegno e all'effetto di incentivazione dovrebbero essere le stesse. Al fine di garantire una solida gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che la compensazione totale ricevuta dall'agricoltore cumulata con altre forme di sostegno finanziato dall'Unione o a livello nazionale (compresi i finanziamenti nazionali integrativi), assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.

Or. en

Emendamento 37
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***agli articoli 41 bis e*** 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota ***sia dei pagamenti diretti che*** dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei ***pagamenti diretti e dei*** finanziamenti del FEASR all'anno. ***Al fine di incoraggiare gli Stati membri a privilegiare l'uso dello strumento di cui all'articolo 41 bis del suddetto regolamento, finanziato mediante pagamenti diretti, l'importo annuo massimo che uno Stato membro può riservare a questo tipo di intervento dovrebbe esser pari al 4 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all'anno, se lo Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi a norma dell'articolo 78 bis di tale regolamento.***	(41) Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***all'articolo*** 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei finanziamenti del FEASR all'anno.

Or. en

Emendamento 38
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a	(41) Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a

seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***agli articoli 41 bis e*** 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota ***sia dei pagamenti diretti che*** dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all'anno. ***Al fine di incoraggiare gli Stati membri a privilegiare l'uso dello strumento di cui all'articolo 41 bis del suddetto regolamento, finanziato mediante pagamenti diretti, l'importo annuo massimo che uno Stato membro può riservare a questo tipo di intervento dovrebbe esser pari al 4 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all'anno, se lo Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi a norma dell'articolo 78 bis di tale regolamento.***	seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***all'articolo*** 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR all'anno.

Or. en

Emendamento 39
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui agli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota sia dei	(41) Al fine di garantire finanziamenti adeguati per i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui agli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tali tipi di intervento una determinata quota sia dei

pagamenti diretti che dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei pagamenti diretti ***e dei finanziamenti del FEASR*** all'anno. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a privilegiare l'uso dello strumento di cui all'articolo 41 bis del suddetto regolamento, finanziato mediante pagamenti diretti, l'importo annuo massimo che uno Stato membro può riservare a questo tipo di intervento dovrebbe esser pari al 4 % del totale dei pagamenti diretti ***e dei finanziamenti del FEASR*** all'anno, se lo Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi a norma dell'articolo 78 bis di tale regolamento.	pagamenti diretti che dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per realizzare le altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale dei pagamenti diretti all'anno***. Gli Stati membri devono garantire che l'importo prelevato non abbia effetti negativi sul bilancio delle misure previste dagli obiettivi di cui agli articoli 6, lettera d), e) e f) del regolamento (UE) 2021/2115***. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a privilegiare l'uso dello strumento di cui all'articolo 41 bis del suddetto regolamento, finanziato mediante pagamenti diretti, l'importo annuo massimo che uno Stato membro può riservare a questo tipo di intervento dovrebbe esser pari al 4 % del totale dei pagamenti diretti all'anno, se lo Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi a norma dell'articolo 78 bis di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

Il bilancio per gli articoli 41 bis e 78 bis non dovrebbe avere un impatto negativo sugli obiettivi in materia di ambiente, clima e benessere degli animali.

Emendamento 40
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Data la loro natura particolare, i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito ***dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'ambito*** dello sviluppo rurale di cui	(42) Data la loro natura particolare, i nuovi tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis ***del*** regolamento ***(UE) 2021/2115,*** dovrebbero essere

all'articolo 78 bis ***di tale*** regolamento dovrebbero essere esentati dall'obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell'allegato I di tale regolamento.	esentati dall'obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell'allegato I di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 41
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere inclusi nell'allegato V del piano strategico della PAC dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 42
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere inclusi nell'allegato V del piano strategico della PAC dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 43
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) L'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 garantisce che i piani strategici della PAC siano aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate agli atti legislativi elencati nell'allegato XIII di tale regolamento riguardanti l'ambiente e il clima ai quali i piani strategici della PAC dovrebbero contribuire e con cui dovrebbero essere coerenti. A tal fine gli Stati membri devono valutare se i propri piani strategici della PAC debbano essere modificati e, se necessario, presentare una domanda di modifica, qualora uno qualsiasi degli atti legislativi sia stato modificato. Al fine di evitare inutili procedure amministrative nella fase avanzata di attuazione dei piani strategici della PAC, l'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere soppresso.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nel complesso, la PAC dovrebbe contribuire alla coerenza delle politiche e gli agricoltori dovrebbero beneficiare di nuove opportunità di reddito che potrebbero essere introdotte. Soppressione dell'articolo 120, in contraddizione con l'articolo 11 TFUE.

Emendamento 44
Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) L'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 garantisce che i piani	***soppresso***

strategici della PAC siano aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate agli atti legislativi elencati nell'allegato XIII di tale regolamento riguardanti l'ambiente e il clima ai quali i piani strategici della PAC dovrebbero contribuire e con cui dovrebbero essere coerenti. A tal fine gli Stati membri devono valutare se i propri piani strategici della PAC debbano essere modificati e, se necessario, presentare una domanda di modifica, qualora uno qualsiasi degli atti legislativi sia stato modificato. Al fine di evitare inutili procedure amministrative nella fase avanzata di attuazione dei piani strategici della PAC, l'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere soppresso.

Or. en

Motivazione

La presente proposta renderebbe la PAC non più conforme agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE ed è in contraddizione con l'articolo 11 TFUE. I prossimi atti legislativi dovranno essere coerenti e coordinati con la PAC e potrebbero offrire agli agricoltori nuove opportunità di reddito, ad esempio nell'ambito del regolamento sul ripristino della natura.

Emendamento 45
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere soggetti alle stesse norme dei finanziamenti nazionali integrativi nell'ambito dello sviluppo rurale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 46
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) I finanziamenti nazionali integrativi per i pagamenti complementari in caso di crisi erogati agli agricoltori a norma dell'articolo 41 bis del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbero essere soggetti alle stesse norme dei finanziamenti nazionali integrativi nell'ambito dello sviluppo rurale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 47
Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) A norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione è tenuta a riesaminare l'elenco degli atti legislativi di cui all'allegato XIII di tale regolamento e a presentare proposte legislative per aggiungere ulteriori atti legislativi a tale allegato. Tenuto conto della soppressione dell'articolo 120 di tale regolamento, è opportuno sopprimere l'articolo 159 del medesimo regolamento per garantire coerenza e stabilità ed evitare che le autorità nazionali, gli agricoltori e gli altri beneficiari perturbino l'attuazione dei piani strategici della PAC.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presente proposta renderebbe la PAC non più conforme agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE ed è in contraddizione con l'articolo 11 TFUE. I prossimi atti legislativi dovranno essere coerenti e coordinati con la PAC.

Emendamento 48
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) A norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione è tenuta a riesaminare l'elenco degli atti legislativi di cui all'allegato XIII di tale regolamento e a presentare proposte legislative per aggiungere ulteriori atti legislativi a tale allegato. Tenuto conto della soppressione dell'articolo 120 di tale regolamento, è opportuno sopprimere l'articolo 159 del medesimo regolamento per garantire coerenza e stabilità ed evitare che le autorità nazionali, gli agricoltori e gli altri beneficiari perturbino l'attuazione dei piani strategici della PAC.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nel complesso, la PAC dovrebbe contribuire alla coerenza delle politiche e gli agricoltori dovrebbero beneficiare di nuove opportunità di reddito che potrebbero essere introdotte. Soppressione dell'articolo 120, in contraddizione con l'articolo 11 TFUE.

Emendamento 49
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*

(57) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a mantenere i prati permanenti per preservare lo stock di carbonio sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018, con una diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento. I cambiamenti strutturali nelle aziende agricole possono verificarsi durante il periodo di programmazione 2023-2027, in particolare nel settore zootecnico. Tali cambiamenti possono essere accompagnati da una rapida evoluzione nell'uso del suolo a livello di azienda agricola, in particolare per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di mangimi e foraggi, che sono però visibili nei dati disponibili solo con un certo ritardo. Tale evoluzione dei cambiamenti strutturali nelle aziende agricole può comportare variazioni della percentuale annuale dei prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018. Alla luce di tali variazioni e al fine di agevolare l'attuazione della norma BCAA 1, il valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018 dovrebbe essere portato al 10 %, per consentire agli Stati membri di tenere conto degli sviluppi durante il periodo di programmazione 2023-2027 e delle esigenze delle aziende agricole, in particolare nel settore zootecnico.	***soppresso***	

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione europea non ha fornito al legislatore un'adeguata valutazione d'impatto, il legislatore non dispone di numeri ufficiali sull'esatto impatto delle modifiche qui proposte. Secondo le stime, questa modifica potrebbe causare il rilascio di circa 125 milioni di tonnellate di CO2 in più in tutta l'UE. Tale importo corrisponde approssimativamente alle emissioni totali di gas a effetto serra della Repubblica ceca nel 2022. Inoltre, i prati hanno

molti effetti positivi sulla biodiversità.

Emendamento 50
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a mantenere i prati permanenti per preservare lo stock di carbonio sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018, con una diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento. I cambiamenti strutturali nelle aziende agricole possono verificarsi durante il periodo di programmazione 2023-2027, in particolare ***nel settore zootecnico. Tali cambiamenti possono essere accompagnati da una rapida evoluzione nell'uso del suolo a livello di azienda agricola, in particolare*** per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ***sulla disponibilità di mangimi e foraggi, che sono però visibili nei dati disponibili solo con un certo ritardo. Tale evoluzione dei cambiamenti strutturali nelle aziende agricole può comportare variazioni della percentuale annuale dei prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018***. Alla luce ***di tali variazioni e al fine di agevolare l'attuazione della norma BCAA 1, il valore massimo di*** diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018 ***dovrebbe essere portato al 10 %***, per consentire agli Stati membri di ***tenere*** conto ***degli sviluppi durante il periodo di programmazione 2023-2027 e*** delle esigenze delle aziende agricole, in particolare ***nel settore***	(57) La norma BCAA 1, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a mantenere i prati permanenti per preservare lo stock di carbonio sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018, con una diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento. I cambiamenti strutturali nelle aziende agricole possono verificarsi durante il periodo di programmazione 2023-2027, in particolare per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Alla luce ***del potenziale dei prati e dei pascoli di contribuire alla resilienza climatica e idrica delle aziende agricole fungendo da pozzi di assorbimento del carbonio, regolando il ciclo dell'acqua e sostenendo la biodiversità, non dovrebbe esserci una*** diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018, per consentire agli Stati membri di ***contribuire alla riduzione delle emissioni, tenendo*** conto delle esigenze delle aziende agricole, in particolare ***per quanto concerne il degrado dei suoli***.

zootecnico.

Or. en

Emendamento 51
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) La norma BCAA 4, elencata nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a proteggere i corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento mediante l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua. L'esperienza ha dimostrato che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di allineare la definizione di "corso d'acqua" ai fini di tale norma BCAA alla definizione di corso d'acqua stabilita dagli Stati membri nella legislazione nazionale, compresa quella di attuazione della normativa dell'Unione, che fa parte dei CGO elencati nell'allegato III di tale regolamento. La definizione di corso d'acqua utilizzata dagli Stati membri ai fini della norma BCAA 4 dovrebbe tuttavia essere in linea con l'obiettivo principale di tale norma, in particolare per ridurre il rischio di escludere dall'ambito di applicazione di tale norma i corsi d'acqua più piccoli, che potrebbero portare l'inquinamento a valle.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 52
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il miglioramento dell'interoperabilità, compreso lo scambio continuo di dati, tra i sistemi pubblici di informazione agricola offre una serie di vantaggi operativi, statistici e strategici, quali un onere minore per la raccolta dei dati e una maggiore efficienza, l'integrazione e la convalida automatizzate dei dati, una maggiore precisione e affidabilità dei dati, un maggiore monitoraggio delle politiche e una collaborazione più efficace all'interno degli Stati membri. Tuttavia l'assenza di una struttura coordinata a livello di Stati membri e le differenze osservate nei progressi della transizione digitale tra gli Stati membri ostacolano l'efficace attuazione dell'interoperabilità e dei suoi benefici. In linea con la comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione", che sottolinea il principio "una sola raccolta, tanti usi", gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati siano raccolti una sola volta dalle autorità responsabili dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione della PAC e poi riutilizzati, senza chiedere più volte agli agricoltori di fornire gli stessi dati.	(59) Il miglioramento dell'interoperabilità, compreso lo scambio continuo di dati, tra i sistemi pubblici di informazione agricola offre una serie di vantaggi operativi, statistici e strategici, quali un onere minore per la raccolta dei dati e una maggiore efficienza, l'integrazione e la convalida automatizzate dei dati, una maggiore precisione e affidabilità dei dati, un maggiore monitoraggio delle politiche e una collaborazione più efficace all'interno degli Stati membri. Tuttavia l'assenza di una struttura coordinata a livello di Stati membri e le differenze osservate nei progressi della transizione digitale tra gli Stati membri ostacolano l'efficace attuazione dell'interoperabilità e dei suoi benefici. In linea con la comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione", che sottolinea il principio "una sola raccolta, tanti usi", gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati siano raccolti una sola volta dalle autorità responsabili dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione della PAC e poi riutilizzati, senza chiedere più volte agli agricoltori di fornire gli stessi dati***, garantendo nel contempo che la protezione dei dati personali sia tutelata***.

Or. en

Emendamento 53
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Al fine di conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il	(60) Al fine di conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il

monitoraggio e la valutazione della PAC e lo scambio continuo di dati tra tali sistemi a vantaggio degli agricoltori, degli altri beneficiari della PAC e dell'amministrazione, e potenzialmente dell'economia in generale, e tenendo conto della strategia europea per i dati[15] e di altre iniziative pertinenti dell'UE e nazionali, quali lo spazio comune europeo di dati agricoli e il regolamento su un'Europa interoperabile[16], ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di una tabella di marcia contenente misure e azioni. A tal fine l'autorità designata dovrebbe, se del caso, collaborare con altre autorità nazionali e con le istituzioni e gli organi dell'Unione. Per garantire un seguito tempestivo e adeguato da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero presentarle le rispettive tabelle di marcia. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di formulare osservazioni sulle tabelle di marcia presentate dagli Stati membri al fine di garantire la coerenza e migliorare l'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola. Un approccio non armonizzato agli identificatori digitali o ai meccanismi di condivisione dei dati ostacola i progressi in materia di interoperabilità. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'istituzione di un quadro unico in materia di identità digitale e l'allineamento al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare la tabella di marcia sulla base della loro situazione e delle loro esigenze specifiche e garantire che essa contenga le misure necessarie per conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola ***e*** rispettare il calendario entro il quale tali misure saranno attuate. La designazione dell'autorità e l'elaborazione e

monitoraggio e la valutazione della PAC e lo scambio continuo di dati tra tali sistemi ***garantendo nel contempo la protezione dei dati personali*** a vantaggio degli agricoltori, degli altri beneficiari della PAC e dell'amministrazione, e potenzialmente dell'economia in generale, e tenendo conto della strategia europea per i dati[15] e di altre iniziative pertinenti dell'UE e nazionali, quali lo spazio comune europeo di dati agricoli e il regolamento su un'Europa interoperabile[16], ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di una tabella di marcia contenente misure e azioni. A tal fine l'autorità designata dovrebbe, se del caso, collaborare con altre autorità nazionali e con le istituzioni e gli organi dell'Unione. Per garantire un seguito tempestivo e adeguato da parte della Commissione, gli Stati membri dovrebbero presentarle le rispettive tabelle di marcia. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di formulare osservazioni sulle tabelle di marcia presentate dagli Stati membri al fine di garantire la coerenza e migliorare l'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola. Un approccio non armonizzato agli identificatori digitali o ai meccanismi di condivisione dei dati ostacola i progressi in materia di interoperabilità. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'istituzione di un quadro unico in materia di identità digitale e l'allineamento al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare la tabella di marcia sulla base della loro situazione e delle loro esigenze specifiche e garantire che essa contenga le misure necessarie per conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi pubblici di informazione agricola***,*** rispettare il calendario entro il quale tali misure saranno attuate ***e stabilire***

l'attuazione della tabella di marcia non dovrebbero essere considerate requisiti di base dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116**.**

il modo in cui i dati saranno aggregati e anonimizzati. La designazione dell'autorità e l'elaborazione e l'attuazione della tabella di marcia non dovrebbero essere considerate requisiti di base dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116.

[15] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).

[16] Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj)

[17] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

[15] COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).

[16] Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj)

[17] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. en

Emendamento 54
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) L'esperienza acquisita con l'attuazione della riserva agricola ne ha	***soppresso***

dimostrato l'importanza in caso di crisi per offrire sostegno agli agricoltori colpiti e contribuire al ripristino di un migliore equilibrio dei mercati. Tuttavia negli ultimi anni è stata utilizzata con maggiore frequenza per alleviare la situazione degli agricoltori che hanno subito perdite dirette a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, sebbene il suo scopo originario, in quanto strumento di finanziamento del mercato, fosse quello di concentrarsi sulla compensazione e sull'attenuazione degli effetti delle turbative del mercato. In considerazione delle crescenti sfide cui deve far fronte il settore agricolo dell'Unione, tra cui le tensioni commerciali, l'incertezza geopolitica e un maggiore impatto indiretto delle questioni di salute animale sull'equilibrio del mercato, sembra giustificato riorientare la riserva verso lo scopo originario. Le compensazioni agli agricoltori per gli effetti diretti di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, come quelli che comportano perdite fisiche di piante, di animali e dei relativi prodotti, dovrebbero essere applicate dagli Stati membri, cui spetta elaborare solide strategie di gestione dei rischi e delle crisi con il sostegno finanziario dei piani strategici della PAC, compresi i nuovi strumenti istituiti dal presente regolamento. Le misure volte a bilanciare l'impatto negativo sugli agricoltori generato dalle turbative del mercato, come quelle che incidono sui prezzi, sui costi o sulle vendite, anche quando sono generate dagli effetti indiretti di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, dovrebbero continuare a essere finanziate dalla riserva agricola.

Or. en

Emendamento 55

Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) L'esperienza acquisita con l'attuazione della riserva agricola ne ha dimostrato l'importanza in caso di crisi per offrire sostegno agli agricoltori colpiti e contribuire al ripristino di un migliore equilibrio dei mercati. Tuttavia negli ultimi anni è stata utilizzata con maggiore frequenza per alleviare la situazione degli agricoltori che hanno subito perdite dirette a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, sebbene il suo scopo originario, in quanto strumento di finanziamento del mercato, fosse quello di concentrarsi sulla compensazione e sull'attenuazione degli effetti delle turbative del mercato. In considerazione delle crescenti sfide cui deve far fronte il settore agricolo dell'Unione, tra cui le tensioni commerciali, l'incertezza geopolitica e un maggiore impatto indiretto delle questioni di salute animale sull'equilibrio del mercato, sembra giustificato riorientare la riserva verso lo scopo originario. Le compensazioni agli agricoltori per gli effetti diretti di calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, come quelli che comportano perdite fisiche di piante, di animali e dei relativi prodotti, dovrebbero essere applicate dagli Stati membri, cui spetta elaborare solide strategie di gestione dei rischi e delle crisi con il sostegno finanziario dei piani strategici della PAC, compresi i nuovi strumenti istituiti dal presente regolamento. Le misure volte a bilanciare l'impatto negativo sugli agricoltori generato dalle turbative del mercato, come quelle che incidono sui prezzi, sui costi o sulle vendite, anche quando sono generate dagli effetti indiretti di calamità naturali, eventi	***soppresso***

climatici avversi o eventi catastrofici, dovrebbero continuare a essere finanziate dalla riserva agricola.

Or. en

Emendamento 56
Ciaran Mullooly, Elsi Katainen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 4 – paragrafo 3– comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate)***, e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più***. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti."***;***	***"***prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti."; ***Gli Stati membri possono definire prato permanente:***
	a) un terreno che non è stato incluso nella rotazione delle colture dell'azienda e che non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da sette anni o più;
	oppure

b) un terreno non classificato come seminativo al 1° gennaio 2023, consentendo ai terreni che erano seminativi a tale data di mantenerli in modo permanente, anche se temporaneamente utilizzati per l'erba o altre piante erbacee da foraggio.

Qualora optino per l'approccio della data limite, gli Stati membri possono decidere che tale uso temporaneo non comporti la riclassificazione come prato permanente, né che l'aratura o la risemina siano necessarie per mantenere il suo status di seminativo.

Or. en

Motivazione

This amendment introduces a flexible definition of permanent grassland, allowing Member States to choose between two models based on national agronomic realities. The first option, in line with the Commission's proposal, defines permanent grassland based on a seven-year threshold. The second option provides a cut-off date — 1 January 2023, marking the start of the current CAP period and the national Strategic Plans. Under this approach, land classified as arable at that date may retain its arable status even when temporarily used for grasses or herbaceous forage, such as clover-grass or pasture. To further safeguard sustainable land management, the amendment allows Member States to prevent automatic reclassification of such land as permanent grassland and to explicitly rule out the need for ploughing or reseeding to preserve arable status. This respects local crop rotations and ecological practices while avoiding bureaucratic pressure to farm against logic. These provisions respond to a long-standing structural problem: land is currently reclassified as permanent grassland after several years of non-rotational forage use, even when such use is agronomically and environmentally beneficial. This creates pressure to plough or reseed solely for regulatory compliance — despite no agricultural or ecological rationale. This amendment supports biodiversity by allowing longer forage cycles without triggering ploughing to avoid formal reclassification.It ensures that GAEC 1 objectives are met without disrupting established, sustainable land use systems, and gives Member States the flexibility to choose the model that best fits their regions while reducing administrative burden and avoiding counterproductive regulation.

Emendamento 57
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate)***, e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più***. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.";	***"***prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.***"***;

Or. en

Motivazione

L'attuale requisito temporale nella definizione di prato permanente è scollegato dalle realtà aziendali. Si pone l'accento sul periodo di tempo in cui il terreno è stato escluso dalla rotazione delle colture, anziché sul suo uso effettivo come prato o pascolo. Ciò non solo aumenta gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le autorità, ma ritarda anche il riconoscimento dei terreni chiaramente gestiti come prati permanenti. Per migliorare sia la chiarezza che la praticità, la definizione dovrebbe basarsi sull'uso attuale e osservabile del terreno anziché sui documenti storici.

Emendamento 58
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
(UE) 2021/2115

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.";	"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più***; per i tipi di terreno costituiti da suoli organici, gli Stati membri possono decidere che i prati permanenti e i pascoli permanenti siano terreni che non sono stati arati, lavorati o riseminati con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da dieci anni o più***. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.";

Or. en

Emendamento 59
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Articolo 4 – paragrafo 3 – punto 1
2021/2115

Testo della Commissione	*Emendamento*

"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.";	"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più. Può ***essere temporaneamente inondato per ragioni ecologiche e può*** comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.";

Or. en

Emendamento 60
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 3 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 3 è così modificato:
	è inserito un nuovo paragrafo 3:
	In deroga all'articolo 119, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere, per l'anno di domanda 2026, che gli emendamenti dei piani strategici della PAC relativi alle modifiche basate sull'emendamento al presente regolamento producano effetti

giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte avrebbero dovuto essere direttamente applicabili nella legislazione nazionale immediatamente dopo l'approvazione del regolamento. Se il regolamento sarà approvato solo entro la fine del 2025 e non sarà possibile presentare una modifica del piano strategico entro tale data, l'attuazione pratica nell'esercizio finanziario 2026 non sarà più fattibile, il che incide in particolare sui pagamenti diretti.

Emendamento 61
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
(UE) 2021/2115
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ***e i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici*** nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale sono conformi ai criteri dei punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC che non è elencato nell'allegato II del presente	In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali**,** nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale**,** sono conformi ai criteri dei punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC che non è elencato nell'allegato II del presente regolamento, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.;

regolamento, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.;

Or. en

Emendamento 62
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II***, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis,*** o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:	1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:

Or. en

Emendamento 63
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un	1. Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un

sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II***, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis,*** o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:	sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:

Or. en

Motivazione

Per coerenza in ragione della soppressione dell'articolo 41 bis

Emendamento 64
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Christine Schneider, Céline Imart, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 12 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28.;	1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28***, oppure:***; ***i) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi***; ***ii) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una***

	parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Or. en

Emendamento 65
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 12 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28.";	1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di controllo per la condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 28 ***e ai beneficiari dei pagamenti di cui agli articoli 70 e 72 per gli impegni applicati ai terreni forestali***.";

Or. en

Emendamento 66
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 67
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Christine Schneider, Maria Walsh, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.
	Gli Stati membri che dispongono di BCAA supplementari stabilite dal rispettivo diritto nazionale possono decidere di estendere il suddetto elenco di conformità alle loro BCAA specifiche.
	I siti designati come zone speciali di conservazione (ZSC) o zone di protezione speciale (ZPS) in virtù della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.
	Gli agricoltori la cui intera azienda è inferiore ai 50 ettari sono considerati conformi alla norma della diversificazione delle tre colture in base alla norma BCAA 7 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. La regola della diversificazione delle due colture diventa superflua.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere esenzioni dalle BCAA non solo per gli agricoltori biologici, ma anche per gli agricoltori per i quali esistono strutture di governance. Ciò porterebbe a semplificare la condizionalità per una categoria più ampia di agricoltori per i restanti anni della PAC.

Emendamento 68
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	***I siti certificati*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento. ***I siti designati come zone speciali di conservazione (ZSC) o zone di protezione speciale (ZSC) in virtù della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, unitamente alle zone appartenenti al patrimonio naturale (NHA) conformemente alla legislazione nazionale, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio*.*** ***Gli agricoltori la cui intera azienda è inferiore ai 50 ettari sono considerati conformi alla regola delle tre colture in base alla norma BCAA 7 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio. La regola delle due colture deve essere rimossa completamente.***

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere esenzioni dalle BCAA non solo per gli agricoltori biologici, ma anche per gli agricoltori coinvolti in altri metodi di produzione sostenibili (ad esempio l'agricoltura integrata) e laddove esistano strutture di governance. Ciò porterebbe a semplificare la condizionalità per una categoria più ampia di agricoltori per i restanti anni della PAC. La regola delle due colture dovrebbe essere completamente rimossa in quanto produce un esodo di piccoli coltivatori dal settore della lavorazione del terreno. Il requisito delle tre colture dovrebbe applicarsi a terreni superiori ai 50 ettari.

Emendamento 69
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui ***intera*** azienda ***è certificata a norma*** del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	Gli agricoltori la cui azienda ***agricola o unità di produzione separate certificate o in conversione per l'agricoltura biologica o in conversione ai sensi*** del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* ***o che sono certificate, anche a livello nazionale, con altri metodi di agricoltura sostenibile,*** sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. it

Motivazione

La deroga agli impegni di condizionalità previsti dalla proposta dovrebbe essere concessa anche alle aziende non pienamente certificate ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. La deroga dovrebbe inoltre essere concessa anche per altri metodi di produzione sostenibili riconosciuti a livello di Stato membro e conformi ai requisiti di condizionalità.

Emendamento 70
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Articolo 13 – paragrafo 1
Regolamento (UE) 2021/2115

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda ***è certificata*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento***.***	Gli agricoltori la cui intera azienda ***o le cui unità di produzione separate per l'agricoltura biologica certificate o in conversione*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* ***o che sono certificate anche a livello nazionale con altri metodi di coltivazione sostenibili,*** sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento

Or. en

Emendamento 71
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono ***considerati*** conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	***Le zone certificate a uso misto agricolo o le zone in corso di certificazione per l'uso misto agricolo e certificate*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono ***considerate*** conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Proposta di semplificazione delle regole per il rispetto delle norme BCAA per le aziende biologiche includendo gli agricoltori che utilizzano metodi biologici solo in una parte delle loro aziende agricole. Molte aziende producono parte delle loro colture convenzionalmente e parte utilizzando metodi biologici. Pertanto tali aziende non riuscirebbero a beneficiarne, anche se i regimi a cui sono soggetti i loro terreni biologici non differiscono dai regimi che si

applicano alle aziende con solo colture biologiche. La formulazione riveduta proposta della disposizione consente parità di

trattamento, in termini di rispetto delle norme BCAA, di tutti i terreni agricoli certificati.

Emendamento 72
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* ***o gli agricoltori che utilizzano altri metodi di produzione sostenibile,*** sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 73
Elsi Katainen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	Gli agricoltori la cui intera azienda ***o una parte della sua produzione,*** è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri è possibile che solo una parte della produzione dell'azienda sia certificata per la produzione biologica. In tali casi, dovrebbe essere concessa un'eccezione alle norme BCAA alla parte dell'azienda certificata biologica.

Emendamento 74
Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, ***3, 4, 5, 6 e 7*** elencate nell'allegato III del presente regolamento.	Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, ***2, 3, 4, 6, 7 e 8*** elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il requisito BCAA 5 per la copertura minima del suolo introduce una norma inflessibile che non riflette adeguatamente le condizioni agronomiche nazionali e regionali. I CGO offrono un solido quadro per la protezione del suolo, consentendo agli Stati membri di adottare misure personalizzate senza norme BCAA restrittive a livello dell'UE. L'eliminazione della BCAA 5 semplifica la condizionalità preservando al contempo le tutele ambientali essenziali.

Emendamento 75
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE)	Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE)

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA ***1,*** 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I prati permanenti non arati immagazzineranno sempre più carbonio rispetto ai terreni biologici seminativi, poiché l'aratura rilascia e mineralizza carbonio

Emendamento 76
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA ***1,*** 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 77
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del	***I siti certificati*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono considerati conformi

Consiglio* sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 78
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono ***considerati*** conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	***Le zone agricole certificate*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono ***considerate*** conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Si propone di semplificare le regole per il rispetto delle norme BCAA per le aziende biologiche al fine di includere anche gli agricoltori che utilizzano metodi biologici solo su una parte della loro superficie agricola. Molte aziende producono parte delle loro colture convenzionalmente e parte utilizzando metodi biologici, quindi queste aziende non sarebbero in grado di beneficiare delle nuove soluzioni, anche se i regimi a cui sono soggetti i loro terreni biologici non differiscono dai regimi che si applicano alle aziende con solo colture biologiche. La formulazione riveduta proposta della disposizione consente la parità di trattamento di tutti i terreni agricoli certificati.

Emendamento 79
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Veronika Vrecionová, Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli agricoltori la cui intera azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono ***considerati*** conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.	***Le zone agricole certificate*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio* sono ***considerate*** conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Spesso, un'azienda agricola applica la coltivazione biologica certificata per una parte, ad esempio per il 50 %, della sua superficie. L'attuale definizione, specificando "intera azienda agricola", li escluderebbe completamente dal regime di semplificazione. L'emendamento propone pertanto un approccio proporzionato, limitato a una specifica superficie certificata e adattato alle circostanze dell'azienda.

Emendamento 80
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono applicare la deroga alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 alle aziende che partecipano a regimi di qualità certificati riconosciuti a livello nazionale o dell'Unione in relazione agli impegni agro-climatico-ambientali a norma del regolamento (UE) 2021/2115, quali la difesa integrata, le tecniche di agricoltura di precisione e altri, se è dimostrato che ciò comporta un uso ridotto dei fattori di produzione e risultati ambientali positivi. Il riconoscimento di cui al presente paragrafo è subordinato all'equivalenza dei benefici ambientali conseguiti dai sistemi certificati con i requisiti stabiliti dalle pertinenti norme BCAA ed è soggetto a controlli e verifiche

adeguati.

Or. en

Motivazione

Gli impegni agro-climatico-ambientali, i regimi di qualità certificati e le pratiche agricole di precisione dimostrano già il contributo alla sostenibilità ambientale, compreso un uso ridotto dei fattori di produzione e la conservazione della biodiversità. Tali sistemi sono già soggetti a meccanismi di certificazione e controllo a livello nazionale o dell'UE, garantendo il rispetto di norme chiaramente definite. Riconoscendoli come equivalenti agli obblighi BCAA si evita una doppia verifica, si riducono gli oneri amministrativi mantenendo o addirittura migliorando i risultati ambientali.

Emendamento 81
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 (1 bis nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I siti designati come zone speciali di conservazione (ZSC) o zone di protezione speciale (ZSC) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, unitamente alle zone appartenenti al patrimonio naturale (NHA) conformemente alla legislazione nazionale, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 82
Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'attuazione delle BCAA 2 e 5 dovrebbe essere interrotta per tutti gli agricoltori, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal tipo di produzione o dall'ubicazione.

Or. en

Motivazione

Il requisito BCAA 5 per la copertura minima del suolo introduce una norma inflessibile che non riflette adeguatamente le condizioni agronomiche nazionali e regionali. I CGO offrono un solido quadro per la protezione del suolo, consentendo agli Stati membri di adottare misure personalizzate senza norme BCAA restrittive a livello dell'UE. L'eliminazione della BCAA 5 semplifica la condizionalità preservando al contempo le tutele ambientali essenziali. L'attuazione della BCAA 2 ha sollevato preoccupazioni a causa della sua complessità amministrativa e della mancanza di chiari orientamenti operativi.

Emendamento 83
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli agricoltori sono considerati conformi alle norme BCAA elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Come parametro di riferimento fondamentale per l'ammissibilità ai pagamenti della PAC, il rispetto dei soli CGO (insieme al requisito minimo per i fertilizzanti e l'uso di PPP) dovrebbe essere considerato sufficiente. Tali requisiti coprono già un'ampia gamma di obblighi in materia di ambiente, benessere degli animali e salute pubblica. Il mantenimento di un ulteriore livello di obblighi per alcuni agricoltori crea un'inutile complessità amministrativa e incertezza giuridica.

Emendamento 84
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel definire le proprie norme gli Stati membri possono, se del caso, fissare gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), in modo che siano coerenti con i ***requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e non vadano al di là di questi, purché tali*** requisiti obbligatori nazionali esistenti siano conformi alle norme BCAA elencate nell'allegato III.	Nel definire le proprie norme gli Stati membri possono, se del caso, fissare gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), in modo che siano coerenti con i requisiti obbligatori nazionali esistenti ***purché essi*** siano conformi alle norme BCAA elencate nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 85
Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) Ai fini della presente deroga, essa si applica agli agricoltori che gestiscono sia la produzione biologica che quella convenzionale, limitatamente alle loro aziende biologiche certificate. A titolo di deroga, solo la produzione certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 è considerata conforme alle norme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) elencate nell'allegato III, a

condizione che le loro pratiche biologiche soddisfino gli obiettivi di tali norme. Gli Stati membri verificano la conformità utilizzando i meccanismi di controllo esistenti istituiti a norma del regolamento (UE) 2018/848, senza imporre ulteriori controlli di condizionalità.

Or. en

Motivazione

Le zone biologiche soggette a produzione biologica parziale, certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848, soddisfano norme ambientali rigorose che rispettano gli obiettivi BCAA da 1 a 8 (suolo, acqua, biodiversità, clima) di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. Ulteriori controlli BCAA duplicano i controlli esistenti, aggiungendo oneri indebiti.

Emendamento 86
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 13 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo 1 ter:
	Qualora le zone interessate siano presenti sul loro territorio, gli Stati membri applicano la norma BCAA 2 istituendo e fornendo sostegno a regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni di cui all'articolo 31. Il sostegno a tali regimi ecologici compensa gli agricoltori o i gruppi di agricoltori partecipanti per i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e incentiva la partecipazione.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori che partecipano a regimi per la norma BCAA 2 devono essere certi di essere compensati.

Emendamento 87
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Sezione 3 – articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) La sezione 3 e il suo articolo 14 sono soppressi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime la "condizionalità sociale" dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115. La politica sociale rimane di competenza degli Stati membri con un proprio sistema sanzionatorio specifico e affidabile e dovrebbe rimanere a tale livello. Gli agricoltori sono già soggetti alla legislazione nazionale relativa alle condizioni di lavoro. L'applicazione del secondo livello di sanzioni nell'ambito della PAC è contraria agli obiettivi di semplificazione.

Emendamento 88
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione	

amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";

Or. en

Motivazione

L'esenzione dalla condizionalità sociale dai pagamenti in caso di crisi per le calamità naturali e i cambiamenti climatici non è appropriata.

Emendamento 89
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";	

Or. en

Motivazione

La condizionalità sociale nella PAC garantisce il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione di base ed essenziali o degli obblighi dei datori di lavoro derivanti dagli atti giuridici in vigore. I requisiti della condizionalità sociale rientrano nel diritto europeo e saranno in ogni modo controllati dagli Stati membri. La soppressione di questo meccanismo non comporterebbe alcuna semplificazione, ma avvantaggerebbe solo gli agricoltori che non garantiscono il rispetto delle condizioni di base di occupazione e di lavoro.

Emendamento 90
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La condizionalità sociale riguarda anche la sicurezza sul luogo di lavoro, comprese misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori. L'uso dei rispettivi articoli è applicabile dopo un'alluvione, dopo un caldo estremo, dopo un incendio, che può rappresentare un pericolo grave, imminente e inevitabile per i lavoratori, nel qual caso il datore di lavoro avrebbe dovuto porre in essere misure adeguate. L'esenzione dalla condizionalità sociale ai fini del ricevimento dei pagamenti in questione non è appropriata.

Emendamento 91

Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 92
Christine Singer, Ciaran Mullooly, Benoit Cassart, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del	"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del

datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";	datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";
	Tuttavia, gli Stati membri possono esentare i rapporti di lavoro stagionali di breve durata da tali sanzioni amministrative, a condizione che siano già soggetti a ispezioni del lavoro nazionali o a meccanismi di applicazione equivalenti.

Or. en

Motivazione

This amendment introduces targeted flexibility in the implementation of social conditionality under Article 14. In many Member States, short-term seasonal employment in agriculture is already subject to national labour inspections and compliance controls. Applying additional CAP-related sanctions for these employment relationships may result in disproportionate administrative burdens without delivering added enforcement value. Given the diversity of employment models in agriculture, including short-term seasonal labour, Member States should have the option to tailor the implementation of social conditionality in a way that avoids overlapping controls.

Emendamento 93
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II***, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72*** se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti	"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.

giuridici di cui all'allegato IV.";

Or. en

Emendamento 94
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione ***dei*** pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o ***i*** pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";	"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione ***degli agricoltori e degli altri beneficiari che hanno fatto domanda per i*** pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o ***ad eccezione dei*** pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori colpiti da calamità naturali possono trovarsi in gravi difficoltà economiche e per questo motivo tutti i pagamenti dovrebbero essere esentati dalle sanzioni in materia di condizionalità sociale.

Emendamento 95
Veronika Vrecionová, Anna Zalewska, Waldemar Buda, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione ***dei*** pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";	"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1°gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II, ad eccezione ***degli agricoltori e degli altri beneficiari che hanno fatto domanda per i*** pagamenti di cui all'articolo 41 bis, o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV.";

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori colpiti da calamità naturali possono trovarsi ad affrontare gravi difficoltà economiche. Pertanto, tutti i pagamenti a loro favore dovrebbero essere esentati dalle sanzioni in materia di condizionalità sociale.

Emendamento 96
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – Principio e ambito d'applicazione

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II***, ad eccezione dei pagamenti di cui all'articolo 41 bis,*** o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e	"1. Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di

di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV."***;***	lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV."

Or. en

Motivazione

La PAC si basa sul principio secondo cui il sostegno finanziario pubblico deve essere legato al rispetto delle norme sociali di base, compresi i diritti dei lavoratori e gli obblighi dei datori di lavoro. L'esenzione di una categoria di pagamenti creerebbe un'eccezione incoerente, indebolendo sia la credibilità che l'efficacia della PAC.

Emendamento 97
André Rodrigues, Cristina Maestre, Dario Nardella, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 –punto 6 – lettera i (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 14 – paragrafo nuovo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della condizionalità sociale da parte degli Stati membri. La relazione ne valuterà l'efficacia e l'impatto.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione garantisce una valutazione basata sui fatti dell'attuazione della condizionalità sociale.

Emendamento 98
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) l'articolo 16 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati, e di pagamenti complementari in caso di crisi.";	
"4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.";	

Or. en

Emendamento 99
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Waldemar Buda, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati***, e di pagamenti complementari in caso di crisi.***;	1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati;

Or. en

Emendamento 100
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati***, e di pagamenti complementari in caso di crisi***.;	1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.;

Or. en

Emendamento 101
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati***, e di pagamenti complementari in caso di crisi***.;	1. I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.;

Or. en

Motivazione

La formulazione rimane invariata come nella legislazione vigente

Emendamento 102
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è aggiunto il paragrafo seguente:	***soppresso***

"4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.";

Or. en

Motivazione

La creazione di nuovi interventi nell'ambito dell'attuale quadro finanziario, senza nuove risorse, avrebbe un impatto negativo sul BISS, contribuendo a una maggiore incertezza per gli agricoltori per il resto dell'attuale PAC.

Emendamento 103
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Articolo 16 – paragrafo 4
Regolamento (UE) 2021/2015

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 104
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Waldemar Buda, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli	***soppresso***

agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 105
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.	4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. ***Tali pagamenti non utilizzano fondi destinati all'adattamento ai cambiamenti climatici o a misure preventive.***

Or. en

Motivazione

La prevenzione, (ad esempio la manutenzione del suolo e la formazione dello strato superficiale del suolo, la copertura vegetale, le azioni antierosione, alcuni elementi caratteristici del paesaggio) è molto più efficace e meno costosa della cura e limiterà la portata delle calamità naturali e climatiche e quindi anche la spesa per le crisi. Pertanto, la fonte dei nuovi pagamenti una tantum dovrebbe provenire da altre parti della dotazione.

Emendamento 106
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.	4. I pagamenti complementari in caso di crisi sono pagamenti diretti agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche***, epidemie epizootiche*** o eventi catastrofici.

Or. en

Emendamento 107
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 16 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	5. I pagamenti diretti non sono soggetti a imposte o oneri fiscali imposti dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

I pagamenti diretti nell'ambito della PAC mirano principalmente a sostenere il reddito degli agricoltori, stabilizzare i mercati agricoli e promuovere la sostenibilità ambientale. L'imposizione di imposte o detrazioni su tali pagamenti in alcuni Stati membri compromette l'obiettivo di equità e riduce l'efficacia degli interventi dell'UE. Garantire che tali pagamenti siano esenti dalla tassazione nazionale assicurerebbe l'applicazione uniforme della PAC e salvaguarderebbe la competitività degli agricoltori europei.

Emendamento 108

Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) All'articolo 19 sui regimi di gestione dei rischi, paragrafo 1, le parole "può decidere di designare" sono sostituite da "designa":

Or. en

(formulazione attuale: "... Uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo dell'agricoltore a uno strumento di gestione del rischio.")

Motivazione

*"Uno Stato membro *designa* fino al 3 %" per la gestione del rischio... il livello rimane ancora facoltativo per gli Stati membri, ma devono farlo; L'adozione da parte degli Stati membri è stata finora scarsa. Nel frattempo sono drasticamente aumentati i rischi climatici e di altro genere, e continueranno ad aumentare, lasciando gli agricoltori esposti a rischi finanziari.*

Emendamento 109
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter) All'articolo 19 sui regimi di gestione dei rischi, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti parole:
	"Gli Stati membri si adoperano per collegare la gestione dei rischi all'adozione di determinate misure volte ad aumentare la sostenibilità e l'immunizzazione ai cambiamenti

climatici dei sistemi di produzione":

Or. en

Motivazione

Come già utilizzato con successo per sostenere e ridurre il rischio finanziario per l'adozione di misure quali la difesa integrata e il biocontrollo, alcuni regimi ecologici o le misure agro-climatico-ambientali

Emendamento 110
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno.;	Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a ***tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un dato anno o*** tutti gli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno;

Or. it

Motivazione

La proposta dovrebbe consentire agli Stati membri che hanno già attuato il taglio del 3% di continuare ad applicare le misure stabilite nel regolamento 2021/2115.

Emendamento 111
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri che decidono di ***utilizzare*** tale disposizione la applicano a tutti gli	Gli Stati membri che decidono di ***usare*** tale disposizione la applicano a tutti gli

agricoltori ***per i quali esiste uno*** strumento di gestione del rischio ***in un determinato anno***."***;***	agricoltori ***che ne hanno diritto in un determinato anno per lo*** strumento di gestione del rischio ***a cui l'agricoltore ha contribuito***.

Or. en

Emendamento 112
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***che decidono di utilizzare tale disposizione*** la applicano a tutti gli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno.";	Gli Stati membri la applicano a tutti gli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno.";

Or. en

Emendamento 113
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono concedere*** un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano	Gli Stati membri ***offrono la concessione di*** un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano

strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.	strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

Finora solo 5 Stati membri applicano il regime: Bulgaria, Cechia, Lettonia, Malta e Portogallo. L'opzione rappresenta un'enorme semplificazione per gli agricoltori con superficie inferiore ai 10 ettari, anch'essi non soggetti ai controlli di condizionalità (che il presente regolamento propone di esentare anche dalle norme in quanto tali).

Emendamento 114
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, nel piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui al primo comma non sostituisce i pagamenti diretti effettuati per sostenere i regimi ecologici istituiti a norma dell'articolo 31.	***A condizione che siano previste adeguate garanzie per impedire lo sfruttamento,*** in deroga al primo comma, nel piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui al primo comma non sostituisce i pagamenti diretti effettuati per sostenere i regimi ecologici istituiti a norma dell'articolo 31.

Or. en

Emendamento 115
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Articolo 1 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun	Il pagamento annuale per ciascun

agricoltore di cui al primo comma non è superiore a ***2 500 EUR***.	agricoltore di cui al primo comma non è superiore a ***3 000 EUR***.

Or. ro

Emendamento 116
André Rodrigues, Cristina Maestre, Dario Nardella, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al primo comma non è superiore a ***2 500*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al primo comma non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. en

Motivazione

L'aumento del massimale a 5 000 EUR offre un sostegno più forte e significativo ai piccoli agricoltori, contribuendo a migliorarne la stabilità e la resilienza del reddito, mantenendo nel contempo il sistema semplice e accessibile.

Emendamento 117
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al primo comma non è superiore a ***2 500*** EUR.	Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al primo comma non è superiore a ***5 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 118
Valérie Hayer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis) l'articolo 30 è così modificato:
	il paragrafo 3 è così modificato:
	è aggiunto il seguente comma:
	Nel caso di una persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, come un'associazione di agricoltori, un'organizzazione di produttori o una cooperativa, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori può essere concesso per un ulteriore periodo massimo di cinque anni nel caso in cui un giovane agricoltore diventi un nuovo membro di tali persone giuridiche o associazioni, a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori a seguito dell'ammissione di tale nuovo giovane agricoltore. Tale sostegno complementare sarà concesso esclusivamente ai giovani agricoltori quali definiti in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei piani strategici della PAC.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a consentire alle aziende agricole che sono persone giuridiche di beneficiare di aiuti supplementari per i giovani agricoltori oltre i cinque anni inizialmente previsti, non appena un nuovo giovane agricoltore vi si insedi, al fine di garantire la parità di trattamento con i giovani agricoltori che si insediano individualmente. Qualsiasi giovane che si insedi e si qualifichi come giovane agricoltore secondo le definizioni di cui all'articolo 4 dovrebbe poter beneficiare del sostegno, indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda, anche se l'azienda è un partenariato in cui un giovane agricoltore precedente aveva ricevuto sostegno in passato.

Emendamento 119
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 5 è così modificato:	***soppresso***
1) i) il secondo comma è sostituito dal seguente:	
"Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.";	

Or. en

Emendamento 120
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 5 – punto i)

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 5 è così modificato:	***soppresso***
1) i) il secondo comma è sostituito dal seguente:	
"Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto	

dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.";

Or. en

Motivazione

Questa modifica consentirebbe di pagare i requisiti minimi nell'atto di base, che fino ad ora erano obbligatori. Ciò porterebbe ulteriori spese in relazione agli obiettivi ambientali e climatici.

Emendamento 121
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a – punto 1
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) i) il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.";	
	(at4am ripete la sostituzione)

Or. en

Emendamento 122
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 5 – punto ii)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ii) è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.;"	

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere una soglia di protezione minima in tutta l'UE per i suoli ricchi di carbonio a causa del loro ruolo cruciale nel sequestro del carbonio e di altri motivi ambientali ed ecologici.

Emendamento 123
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ii) è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.;"	

Or. en

Emendamento 124
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri ***possono decidere di escludere*** dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.;	In deroga al primo comma, gli Stati membri ***escludono*** dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";

Or. en

Motivazione

Questa parte si riferisce al paragrafo 5 A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che: a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

Emendamento 125
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b – punto i (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) iii) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: "In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli impegni del presente articolo gli agricoltori che presentano domanda per pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e per la lotta alla resistenza antimicrobica ai sensi del presente articolo e la cui superficie agricola non supera i 10 ettari e/o non supera un numero di UBA definito dagli Stati membri."

Or. it

Motivazione

In linea con quanto stabilito per la condizionalità, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità, a fini di semplificazione, di escludere dagli impegni gli agricoltori le cui aziende sono al di sotto di una certa dimensione.

Emendamento 126
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera c – punto i
Articolo 31
Paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto**.**";	In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto***, rispettando nel contempo i limiti di densità di allevamento sostenibile***";

Or. en

Emendamento 127
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, i pagamenti	"In deroga al primo comma, i pagamenti

concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto.";	concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica ***e, se debitamente giustificati***, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto.";

Or. en

Emendamento 128
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera c – punto i
Regolamento (UE) 2021/2115
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui alla lettera c) e introducono un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto garantiscono che la misura relativa alla razza rara rimanga una misura a sé stante e sia esentata dai calcoli del doppio finanziamento in ragione della diversità e dell'eccezionalità degli obiettivi che essa persegue;

Or. en

Emendamento 129
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) al paragrafo 2, è aggiunto il paragrafo seguente: "In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli impegni di cui al presente articolo gli agricoltori che presentano domanda per pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e per la lotta alla resistenza antimicrobica ai sensi del presente articolo e la cui superficie agricola non supera i 10 ettari e/o non supera un numero di UBA definito dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 130
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) Gli Stati membri possono modificare i propri Piani strategici della PAC prevedendo che, in luogo di uno o più obblighi di cui all'allegato III siano previsti, nell'ambito dei regimi ecologici di cui al paragrafo 1 o nell'ambito delle misure di cui all'articolo 70, misure di carattere equivalente per le quali è fornito un sostegno. Gli impegni relativi all'allegato III cessano di essere vincolanti per i beneficiari e non danno luogo a riduzioni dei pagamenti a decorrere dall'anno civile in cui sono attivate le misure di carattere equivalente previste dallo Stato membro

Or. it

Motivazione

La proposta coglie lo spirito della Visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione europea e in particolare l'auspicata transizione "dai vincoli agli incentivi".

Emendamento 131
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 31 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) Gli Stati membri possono modificare i propri Piani strategici della PAC prevedendo che, in luogo di uno o più obblighi di cui all'allegato III siano previste, nell'ambito dei regimi ecologici di cui al paragrafo 1 o nell'ambito delle misure di cui all'articolo 70, misure di carattere equivalente per le quali è fornito un sostegno. Gli impegni relativi all'allegato III cessano di essere vincolanti per i beneficiari e non danno luogo a riduzioni dei pagamenti a decorrere dall'anno civile in cui sono attivate le misure di carattere equivalente previste dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 132
André Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) all'articolo 33 è aggiunta la lettera s): "s) pascolo permanente":

Or. en

Motivazione

Ciò integra la flessibilità proposta nell'ambito della BCAA 1 e fornisce un incentivo positivo a preservare agroecosistemi ricchi di carbonio e pertinenti per la biodiversità, rispondendo alle preoccupazioni espresse in merito all'indebolimento dei requisiti obbligatori di cui alla BCAA 1.

Emendamento 133
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Creare un nuovo tipo di pagamenti diretti senza nuove risorse finanziarie non è una semplificazione, ma piuttosto una riforma che avrebbe un impatto negativo sui pagamenti diretti esistenti e sulle aspettative degli agricoltori in merito al sostegno finanziario attraverso la PAC. Inoltre, non vi è alcuna valutazione d'impatto sulla misura proposta.

Emendamento 134
André Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis – nuovo

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il pagamento proposto in caso di crisi distoglierebbe risorse dai pagamenti diretti senza finanziamenti aggiuntivi, riducendo il reddito degli agricoltori in un momento di elevata incertezza. Inoltre, la suddivisione dell'attuale riserva agricola in strumenti distinti indebolisce la risposta coordinata dell'UE alle crisi. Nella riforma della PAC post-2027 si dovrebbe prendere in considerazione un meccanismo più solido e globale a fronte del rischio climatico.

Emendamento 135
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 136
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]		
[...]	***[...]***	***soppresso***
	[...]	

Or. en

Motivazione

L'attuale riserva agricola dovrebbe continuare a essere il mezzo per fornire sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità climatiche o eventi catastrofici in quanto questi sono eventi eccezionali. Senza finanziamenti aggiuntivi, la creazione di nuovi interventi nell'ambito dell'attuale quadro finanziario aumenterebbe la complessità e avrebbe un impatto negativo sul BISS e su altri interventi della PAC esistenti per il resto dell'attuale PAC.

Emendamento 137
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 41 bis	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'introduzione dell'articolo 41 bis, che prevede pagamenti in caso di crisi nell'ambito del FEAGA per calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, aggiunge complessità amministrativa attraverso nuovi meccanismi di verifica e finanziamento, contraddicendo il principio omnibus della semplificazione. Nonostante il suo valore per il sostegno agli agricoltori, i dettagli poco chiari sul finanziamento e sull'attuazione richiedono un ulteriore dialogo con le parti interessate. Il rinvio di questo meccanismo alle future riforme della PAC garantisce un quadro chiaro ed efficace.

Emendamento 138
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Waldemar Buda, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti	***soppresso***

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 139
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici	Pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche***, epidemie epizootiche*** o eventi catastrofici nell'ambito dei pagamenti diretti

Or. en

Emendamento 140
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska, Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti complementari in caso di crisi per compensare i beneficiari dei pagamenti diretti di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola dei beneficiari e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e a quanto ulteriormente specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo articolo introduce un nuovo quadro di rischio e di crisi, non una semplificazione. La sua inclusione nel pacchetto di semplificazione rischia di causare ritardi. Nuovi elementi complessi richiedono una discussione più ampia e sono più adatti alle discussioni sulla PAC dopo il 2028. L'attuale proposta dovrebbe concentrarsi esclusivamente su un'autentica semplificazione per ottenere rapidamente risultati.

Emendamento 141
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Waldemar Buda, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti complementari in caso di crisi per compensare i beneficiari dei pagamenti diretti di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola dei beneficiari e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e a quanto ulteriormente specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 142
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 1:

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti complementari in caso di crisi per compensare i beneficiari dei pagamenti diretti di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola dei beneficiari e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e a quanto ulteriormente specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti complementari in caso di crisi per compensare i beneficiari dei pagamenti diretti di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche***, epidemie epizootiche*** o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola dei beneficiari e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e a quanto ulteriormente specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 143
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 144
Benoit Cassart, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per controllare, prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione* o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente ***una perdita del 30 % della redditività media annua rispetto alla redditività media annua dei precedenti tre anni o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il dato più alto e il dato più basso e adeguata all'inflazione, o*** un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

Or. en

Emendamento 145
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882* della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882* della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata***, mentre gli Stati membri dovrebbero concedere il riconoscimento formale dell'evento catastrofico e delle perdite generate entro un massimo di 45 giorni.***

Or. ro

Emendamento 146
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 41 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica***, un'epidemia epizootica*** o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per controllare, prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione* o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

Or. en

Emendamento 147
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 148
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.	3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali***,*** ***epidemie epizootiche***, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.

Or. en

Emendamento 149

Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 150
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori	4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori

che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.	***più vulnerabili, come quelli che hanno un accesso limitato alle assicurazioni private, che operano in regioni più soggette al*** rischio ***climatico o economicamente svantaggiate***. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

Or. en

Emendamento 151
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Céline Imart, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono decidere di cofinanziare i pagamenti con finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 % a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, e dell'articolo 146.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

No co-financing within the first pillar, together with direct payments. This amendment opposes any possibility for Member States to co-finance emergency measures linked to climate-related disasters within the first pillar, alongside direct payments. Such a development would pave the way for the dismantling of a truly common agricultural policy. Direct payments have always been allocated exclusively by the EU, based on a strict and transparent framework. Introducing national co-financing now would send a dangerous signal ahead of the next CAP reform and in the context of the increasing mobilisation of national agricultural budgets.

Emendamento 152
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono decidere di cofinanziare i pagamenti con finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 % a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, e dell'articolo 146.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 153
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli basati sull'articolo 78 bis e affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione di un intervento di cui al presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 154
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h) e i) di tale comma non si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento.	***soppresso***
**** Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).;***	

Or. en

Motivazione

While the process of external convergence has not yet been finalized, and there are still disparities between Member States, state aid distribution within the European Union aggravates the inequalities between European farmers. Recent studies outline that while the amount of 18 billion EUR has been spent between 2021 and 2024 at EU level for state aid in the agricultural sector, some Member States allocated amounts equaling their budget of

Direct Payments while others have scarcely topped up the EU allocations with national money. This could deepen the competitive disadvantage of Eastern European farmers, creating unfair competition on the EU market.

Emendamento 155
Christine Singer, Ciaran Mullooly, Benoit Cassart, Elsi Katainen, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 41 bis, paragrafo 8 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri includono nelle loro relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione il sostegno concesso a norma del presente articolo, compresi i settori interessati, gli importi assegnati e la giustificazione per l'assegnazione di tale sostegno, come previsto al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

The new Article 41a introduces an optional risk management instrument for the years 2026 and 2027. While voluntary in nature, it enables Member States to direct significant support to specific agricultural sectors in response to crises. Without appropriate transparency and oversight, this could lead to substantial imbalances in support levels across the EU and distort competition between farmers in different Member States. To ensure a fair and balanced implementation of this measure, and to enable the Commission and other Member States to monitor its impact, it is essential to establish a light but effective reporting mechanism. By requiring Member States to include data on targeted sectors, financial volumes, and the rationale for support in their annual performance reports, the amendment increases transparency without creating additional administrative burden. This pragmatic step supports the principle of equal treatment and prevents market fragmentation, while leaving the flexibility of the instrument intact.

Emendamento 156
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis) all'articolo 47, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita da:
	d) produzione biologica o integrata, vale a dire il costo totale dei metodi alternativi all'uso di sostanze attive sintetiche connesse al biocontrollo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a consentire il sostegno del costo totale dei metodi alternativi per semplificare l'attuazione dei programmi operativi attualmente necessari per giustificare la differenza del costo di tali metodi alternativi con quelli convenzionali.

Emendamento 157
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis) L'articolo 49, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46 nel settore ortofrutticolo di cui all'articolo 42, lettera a). Tali obiettivi riguardano i prodotti freschi e trasformati.

Or. it

Motivazione

La modifica proposta implica che l'articolo 52, come modificato dalla proposta di semplificazione, si applicherà anche ai prodotti trasformati.

Emendamento 158
Herbert Dorfmann, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 49

Testo in vigore	*Emendamento*
	12 bis) l'articolo 49 è così modificato:
Articolo 49	"Articolo 49
Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli	Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli
Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all'articolo 47.	Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere ***d), e), f),*** g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all'articolo 47."

Or. en

(32021R2115)

Emendamento 159
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 49

Testo in vigore	*Emendamento*
	12 bis) L'articolo 49 è sostituito dal seguente:
Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi di cui	"Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 46. Gli obiettivi

all'articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all'articolo 47.	di cui all'articolo 46, lettere ***d), e), f),*** g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all'articolo 47."

Or. it

(32021R2115)

Emendamento 160
Tomáš Kubín
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	13 bis) all'articolo 59, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli Stati membri assicurano che i beneficiari dal FEAGA e dal FEASR forniscano loro le informazioni necessarie per la loro identificazione***, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30)***.	"4. Gli Stati membri assicurano che i beneficiari dal FEAGA e dal FEASR forniscano loro le informazioni necessarie per la loro identificazione."

Or. en

(32021R2116)

Motivazione

Gli organismi pagatori richiedono tali informazioni in modo eccessivamente dettagliato. Gli agricoltori

hanno l'obbligo di comunicare tali dati e informazioni, il che è particolarmente oneroso per

le

cooperative agricole. L'emendamento elimina inoltre l'obbligo di aggiornamenti continui nel

pertinente registro. Sebbene la responsabilità giuridica spetti agli Stati membri, in pratica

gli oneri amministrativi ricadono in modo sproporzionato sugli agricoltori. In molti casi (ad esempio

cooperative con centinaia di soci), la richiesta di aggiornamenti continui è eccessiva e

non è giustificata.

Emendamento 161
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 bis) All'articolo 65 è aggiunto il seguente paragrafo: 2 bis) Nel rispetto dei massimali di cui al paragrafo 2 e delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 88, paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri possono differenziare l'intensità del sostegno finanziario per i programmi operativi assegnando una percentuale di finanziamento più elevata ai programmi presentati dalle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) rispetto a quelli presentati dalle organizzazioni di produttori (OP), definendo percentuali di contributo differenziate.

Or. it

Motivazione

In linea con quanto previsto per l'OCM ortofrutticola, viene introdotto nel settore dell'OCM olio un meccanismo di premialità per incentivare le attività congiunte tra le organizzazioni di produttori (OP). Tale premio si concretizza in un maggiore sostegno finanziario ai programmi operativi presentati dalle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori (AOP), in considerazione della comprovata maggiore efficacia delle azioni intraprese a livello associativo rispetto a quelle svolte dalle singole OP.

Emendamento 162
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "e) l'insediamento dei giovani agricoltori ***e*** dei nuovi agricoltori, l'avvio di imprese rurali e lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole;";	e) "e) l'insediamento dei giovani agricoltori***,*** dei nuovi agricoltori ***e delle agricoltrici***, l'avvio di imprese rurali e lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole;";

Or. ro

Emendamento 163
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 69 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dello sviluppo rurale.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 69 – lettera b) – punto i)

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici nell'ambito dello sviluppo rurale.;	i) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche***, epidemie epizootiche*** o eventi catastrofici nell'ambito dello sviluppo rurale.;

Or. en

Emendamento 165
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera b – punto (i)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i) il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.";	
"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.;"	

Or. en

Motivazione

Questa modifica consentirebbe di pagare i requisiti minimi nell'atto di base, che fino ad ora erano obbligatori. Ciò porterebbe ulteriori spese in relazione agli obiettivi ambientali e climatici.

Emendamento 166
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 70 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.	Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell'Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti ***per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi sono diventati obbligatori per l'impresa***.

Or. en

Emendamento 167
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b – punto ii
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri ***possono decidere*** di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";	In deroga al primo comma, gli Stati membri ***decidono*** di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori che partecipano a regimi per la norma BCAA 2 devono essere certi di essere

compensati.

Emendamento 168
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b – punto ii
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri ***possono decidere di escludere*** dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.;	In deroga al primo comma, gli Stati membri ***escludono*** dal requisito di cui al primo comma, lettera a), la norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";

Or. en

Motivazione

Peatlands are important for achieving climate and biodiversity goals and therefore must be the protected. However, the implementation of GEAC 2 imposes clear operational and compliance costs on farmers. To ensure fairness and participation, farmers must be compensated for meeting these requirements. This can be effectively achieved by mandating Member States to offer compensation through an eco-scheme or a Pillar II measure. Making this mandatory - rather than optional - ensures a level playing field across the EU and guarantees that the environmental ambitions of the CAP are met with the necessary economic support.

Emendamento 169
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 70 – paragrafo 6 – punto 6 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) Punto 6 bis – Gli Stati membri possono utilizzare il sostegno di cui al presente articolo per agevolare il rispetto degli atti giuridici dell'Unione di recente adozione in materia di protezione

dell'ambiente, ripristino della natura o politiche climatiche, in particolare qualora tali requisiti riguardino i produttori primari. Ciò comprende il sostegno agli investimenti in misure di adattamento, soluzioni digitali e tecniche, sistemi di certificazione e capacità amministrativa. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare gli impegni in materia di ambiente, clima e altri impegni di gestione a norma del presente articolo per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi rapidamente ai nuovi requisiti dell'Unione, compresi quelli in una fase transitoria o preparatoria, mediante impegni agro-climatico-ambientali, regimi ecologici e sostegno agli investimenti.

Or. en

Motivazione

Il numero crescente di requisiti ambientali e di sostenibilità pone notevoli sfide di conformità e adattamento per i produttori primari. Tali obblighi possono generare costi considerevoli, con potenziali ripercussioni sulla redditività economica delle aziende agricole. La modifica proposta consente agli Stati membri di utilizzare gli strumenti della PAC, a norma dell'articolo 31, dell'articolo 70 e dell'articolo 73, per sostenere gli sforzi ambientali in corso e aiutare gli agricoltori a soddisfare i nuovi requisiti dell'Unione in modo tempestivo ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 170
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) paragrafo 6, il primo punto è sostituito dal seguente:
	6. gli impegni sono assunti per un periodo da tre a cinque anni.

Or. it

Motivazione

In molti casi, la durata del periodo di impegno (ad esempio, cinque anni) è incompatibile con la natura dinamica del settore agricolo. Questo dinamismo è evidente nei contratti di gestione coperti dall'impegno: i beneficiari spesso non hanno alcun controllo sul rinnovo dei contratti e molte aziende agricole non presentano domanda proprio perché non dispongono di terreni con contratti di gestione stabili. Un impegno triennale sarebbe quindi più gestibile nella maggior parte dei casi.

Emendamento 171
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 6, il primo punto è sostituito dal seguente: 6. Gli impegni assunti hanno una durata compresa tra tre e cinque anni.

Or. en

Emendamento 172
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 72 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri ***possono decidere*** di includere nel calcolo i costi aggiuntivi e il mancato guadagno relativi agli svantaggi risultanti dal rispetto della norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";	"In deroga al primo comma, gli Stati membri ***decidono*** di includere nel calcolo i costi aggiuntivi e il mancato guadagno relativi agli svantaggi risultanti dal rispetto della norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.";

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori che partecipano a regimi per la norma BCAA 2 devono essere certi di essere

compensati.

Emendamento 173
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 73 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
	17 bis) all'articolo 73, paragrafo 3, lettera d), il punto (iii) è sostituito dal seguente:
	iii) acquistare animali da riproduzione e allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70; oppure

Or. en

Motivazione

L'argomento è di grande importanza nel contesto del declino del settore zootecnico a livello europeo. L'importanza del patrimonio riproduttivo per la redditività del settore zootecnico è fondamentale per migliorare la genetica attraverso investimenti diretti in animali da riproduzione di alta qualità.

Emendamento 174
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento di giovani agricoltori ***e di nuovi agricoltori, e avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole***;	Insediamento di giovani agricoltori;

Or. en

Emendamento 175
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori***, e avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole;***	Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori

Or. en

Motivazione

L'emendamento rivolge l'attenzione del sostegno all'avviamento sui giovani agricoltori, che sono essenziali per garantire il ricambio generazionale, la produttività a lungo termine e l'innovazione nel settore agricolo. Sebbene una più ampia ammissibilità per i nuovi operatori e le piccole aziende agricole possa riflettere l'inclusività, rischia di attenuare l'impatto strategico del sostegno della PAC assegnando fondi pubblici a modelli imprenditoriali che potrebbero non dare priorità a una produzione alimentare sostenibile o a una gestione attiva dei terreni.

Emendamento 176
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera a
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Articolo 1 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Insediamento di giovani agricoltori ***e*** di nuovi agricoltori, e avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole";	"Insediamento di giovani agricoltori***,*** di nuovi agricoltori ***e di agricoltrici***, e avvio di imprese rurali o sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole";

Or. ro

Emendamento 177
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori ***e per l'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole*** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.";	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.";

Or. en

Motivazione

Sebbene una più ampia ammissibilità per i nuovi operatori e le piccole aziende agricole possa riflettere l'inclusività, rischia di attenuare l'impatto strategico del sostegno della PAC assegnando fondi pubblici a modelli imprenditoriali che potrebbero non dare priorità a una produzione alimentare sostenibile o a una gestione attiva dei terreni. Al fine di preservare l'integrità e l'efficacia degli strumenti di sviluppo rurale, è essenziale destinare risorse limitate ai giovani agricoltori che si trovano ad affrontare barriere all'ingresso adeguatamente documentate e che hanno maggiori probabilità di contribuire alla sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura dell'UE.

Emendamento 178
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori ***e per l'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole*** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.";	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.";

Or. en

Emendamento 179
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e per l'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.";	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori ***e delle agricoltrici,*** e per l'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.";

Or. ro

Emendamento 180
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:	***soppresso***
"d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera b).";	

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare l'integrità e l'efficacia degli strumenti di sviluppo rurale, è essenziale destinare risorse limitate ai giovani agricoltori che si trovano ad affrontare barriere all'ingresso adeguatamente documentate e che hanno maggiori probabilità di contribuire alla sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura dell'UE.

Emendamento 181
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:	***soppresso***
"d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera b).";	

Or. en

Emendamento 182
Tomáš Kubín, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari***, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi***. Il sostegno è limitato:	Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno è limitato:

Or. en

Motivazione

Concentrare il sostegno della PAC sui giovani agricoltori favorisce il ricambio generazionale, la produttività e l'innovazione in agricoltura. Un'ampia ammissibilità per i nuovi operatori e le piccole aziende agricole rischia di attenuare la forza dei fondi, favorendo modelli meno sostenibili. Indirizzare le risorse verso i giovani agricoltori, affrontando le barriere all'ingresso, rafforza lo sviluppo rurale e la sostenibilità agricola dell'UE.

Emendamento 183
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari***, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi***. Il sostegno è limitato:	Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno è limitato:

Or. en

Emendamento 184
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettere ***a),*** b) e c);	a) a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettere b) e c);

Or. en

Emendamento 185
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75 – paragrafo 4 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) a un importo massimo di aiuto pari a 150 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 186
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) a un importo massimo di aiuto pari a 50 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento rivolge l'attenzione del sostegno all'avviamento sui giovani agricoltori, che sono essenziali per garantire il ricambio generazionale, la produttività a lungo termine e l'innovazione nel settore agricolo. Se da un lato una più ampia ammissibilità per i nuovi operatori e le piccole aziende agricole può rispecchiare l'inclusività, dall'altro rischia di attenuare l'impatto strategico del sostegno della PAC assegnando fondi pubblici a modelli imprenditoriali che potrebbero non dare priorità a una produzione alimentare sostenibile o a una gestione attiva dei terreni.

Emendamento 187
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) a un importo massimo di aiuto pari a 50 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Concentrare il sostegno della PAC sui giovani agricoltori favorisce il ricambio generazionale, la produttività e l'innovazione in agricoltura. Un'ampia ammissibilità per i nuovi operatori e le piccole aziende agricole rischia di attenuare la forza dei fondi, favorendo modelli meno sostenibili. Indirizzare le risorse verso i giovani agricoltori, affrontando le barriere all'ingresso, rafforza lo sviluppo rurale e la sostenibilità agricola dell'UE.

Emendamento 188
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18 – lettera d
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 18 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) a un importo massimo di aiuto pari a ***50 000*** EUR per le attività di cui al	b) a un importo massimo di aiuto pari a ***75 000*** EUR per le attività di cui al

paragrafo 2, lettera d).	paragrafo 2, lettera d).

Or. it

Motivazione

Per incentivare gli investimenti delle piccole aziende agricole, si propone un aumento dell'importo forfettario massimo.

Emendamento 189
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie ***specifica assicurata***.	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione ***alle specifiche perdite di colture,*** alla superficie ***colpita, agli ettari e/o al numero di animali interessati***.

Or. en

Emendamento 190
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 76 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. ***Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano*** le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.	Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % ***della superficie o del bestiame interessati o*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Le perdite ***sono calcolate a livello di ettari o di bestiame interessati, o*** a livello di azienda, o a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato**,** o in relazione alla superficie specifica assicurata.

Or. en

Emendamento 191
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 76 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del ***20 %*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.	"Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del ***15 %*** della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.

Or. ro

Emendamento 192
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Christine Schneider, Céline Imart, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le colture permanenti e in altri casi giustificati per i quali i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	***Nel caso in cui*** i metodi di calcolo di cui al primo comma non sono adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Or. en

Motivazione

Sebbene la Commissione proponga di estendere il periodo di calcolo della media olimpica da 5 a 8 anni per le colture permanenti, tale cambiamento dovrebbe essere applicato a tutti i settori, poiché tutti i settori si trovano ad affrontare una maggiore volatilità della resa a causa dei cambiamenti climatici e dell'instabilità del mercato. Questa applicazione più ampia garantirebbe valori di riferimento più accurati, equi e resilienti per tutti i produttori.

Emendamento 193
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2015
Articolo 78 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*

20)	***[...]***	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'attuale riserva agricola deve continuare a essere il mezzo per fornire sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità climatiche o eventi catastrofici in quanto questi sono eventi eccezionali. Senza finanziamenti aggiuntivi, la creazione di nuovi interventi nell'ambito dell'attuale quadro finanziario aumenterebbe la complessità e avrebbe un impatto negativo sul BISS e su altri interventi della PAC esistenti per il resto dell'attuale PAC.

Emendamento 194
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska, Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 78 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 78 bis	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo articolo introduce un nuovo sistema di rischio/crisi che sostituisce l'attuale riserva. Esso va al di là della semplificazione e richiede maggiori discussioni. L'inclusione di tali nuovi elementi rischia ora di ritardare il processo. Dovrebbero essere discussi nell'ambito della PAC dopo il 2028, in modo da poterci concentrare senza indugio sulla semplificazione delle norme attuali.

Emendamento 195
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Titolo III, capo IV, sezione 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 78 bis	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 78 bis, che introduce pagamenti in caso di crisi nell'ambito del FEASR, impone nuovi obblighi amministrativi, compromettendo gli obiettivi di semplificazione. Il prezioso intento della proposta di affrontare le emergenze climatiche richiede ulteriori chiarimenti in merito al finanziamento e all'attuazione, ai fini della coerenza. Il rinvio di questo meccanismo alle future riforme della PAC consente discussioni approfondite per sviluppare un quadro solido.

Emendamento 196
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche***, epidemie epizootiche*** o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 197
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Articolo 78 bis - nuovo
Regolamento (UE) 2021/2115

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori ***in attività*** colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori ***e ad altri beneficiari del FEASR*** colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 198
Benoit Cassart, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente ***una perdita del 30 % della redditività media annua rispetto alla redditività media***

annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.	***annua dei precedenti tre anni o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il dato più alto e il dato più basso e adeguata all'inflazione, o*** un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

Or. en

Emendamento 199
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di

almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

almeno il 30 % ***della superficie o del bestiame interessati o*** della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate ***a livello di ettari o di bestiame interessati, o*** a livello di azienda, ***o*** a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

Or. en

Emendamento 200
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica***, un'epidemia epizootica*** o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di

calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.	una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

Or. en

Emendamento 201
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h) ***e*** i) di tale comma non si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento.";	6. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h)***,*** i) ***e k)*** di tale comma non si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento.";

Or. en

Motivazione

La deroga di cui alla lettera k) dovrebbe applicarsi anche a questo tipo di intervento. La dotazione finanziaria annuale dovrebbe essere attivata solo in caso di calamità riconosciuta. Questo approccio contribuirebbe a evitare fondi inutilizzati e il rischio di disimpegno.

Emendamento 202
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 78 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h) ***e*** i) di tale comma non	6. In deroga all'articolo 111, primo comma, le lettere h)***,*** i) ***e k)*** di tale comma

si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento."***;***	non si applicano al sostegno nell'ambito di questo tipo di intervento."

Or. en

Motivazione

La deroga di cui alla lettera k) dovrebbe applicarsi anche a tale intervento. La dotazione finanziaria annuale per l'intervento dovrebbe essere attivata solo quando si verifica una calamità ed è riconosciuta. La presente proposta può evitare assegnazioni e disimpegni non spesi.

Emendamento 203
Christine Singer, Ciaran Mullooly, Benoit Cassart, Elsi Katainen, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 20
2021/2115
Articolo 78 bis –paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri includono nelle loro relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione il sostegno concesso a norma del presente articolo, compresi i settori interessati, gli importi assegnati e la giustificazione per l'assegnazione di tale sostegno, come previsto al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

The new Article 78a introduces an optional risk management instrument for the years 2026 and 2027. While voluntary in nature, it enables Member States to direct significant support to specific agricultural sectors in response to crises. Without appropriate transparency and oversight, this could lead to substantial imbalances in support levels across the EU and distort competition between farmers in different Member States. To ensure a fair and balanced implementation of this measure, and to enable the Commission and other Member States to monitor its impact, it is essential to establish a light but effective reporting mechanism. By requiring Member States to include data on targeted sectors, financial volumes, and the rationale for support in their annual performance reports, the amendment increases transparency without creating additional administrative burden. This pragmatic step supports the principle of equal treatment and prevents market fragmentation, while leaving the flexibility of the instrument intact.

Emendamento 204
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 25
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma del presente paragrafo, il piano strategico della PAC può disporre che, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEAGA relative a modifiche del piano strategico della PAC connesse agli interventi di cui all'articolo 41 bis possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 205
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 98

Testo della Commissione	*Emendamento*
	25 bis) all'articolo 98, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ridistributivo al reddito
	1) Almeno il 10 % e non oltre il 15 % delle dotazioni di cui all'allegato IX è riservato annualmente al sostegno ridistributivo al reddito di cui all'articolo 29.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un limite massimo del 15 % contribuisce a una maggiore prevedibilità ed equità nell'applicazione del sostegno ridistributivo al reddito in tutti gli Stati membri. Sebbene la disposizione vigente stabilisca solo una soglia minima, essa non impedisce trasferimenti ridistributivi eccessivamente elevati che potrebbero comportare distorsioni nel mercato interno o impatti sproporzionati su determinate strutture agricole. Il massimale del 15 % rispecchia la prassi attuale della maggior parte degli Stati membri, il che lo rende un limite superiore realistico ed equilibrato.

Emendamento 206
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2116/2021
Articolo 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
	25 bis) l'articolo 87 del regolamento (UE) n. 2116/2021 è soppresso

Or. en

Motivazione

La condizionalità sociale è già applicata nell'ambito di altre politiche dell'UE e la sua inclusione nell'ambito della PAC comporta una doppia sanzione per gli agricoltori. Essa crea inoltre oneri amministrativi superflui per le autorità nazionali. La sua abolizione porterebbe a una reale semplificazione. Proponiamo pertanto, oltre al testo originario, di eliminare l'articolo 87 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Emendamento 207
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 25 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 88

Testo della Commissione	*Emendamento*
	25 ter) l'articolo 88 del regolamento (UE)

n. 2116/2021 è soppresso

Or. en

Motivazione

La condizionalità sociale è già applicata nell'ambito di altre politiche dell'UE e la sua inclusione nell'ambito della PAC comporta una doppia sanzione per gli agricoltori. Essa crea inoltre oneri amministrativi superflui per le autorità nazionali. La sua abolizione porterebbe a una reale semplificazione. Proponiamo pertanto, oltre al testo originario, di eliminare l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Emendamento 208
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
26) al titolo IV, è aggiunto l'articolo seguente:	***soppresso***
"Articolo 96 bis	
Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici	
1.	
Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui agli articoli 41 bis e 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.	
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente,	

stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tale tipo di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

2.

In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis, l'importo annuo massimo che può essere riservato da tale Stato membro ai pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis è limitato agli importi annui di cui all'allegato XV, tabella 2.

Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.";

Or. en

Motivazione

La riserva agricola deve continuare a fornire sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità climatiche o eventi catastrofici in quanto questi sono eventi eccezionali. Senza finanziamenti aggiuntivi, la creazione di nuovi interventi nell'ambito dell'attuale quadro finanziario aumenterebbe la complessità e avrebbe un impatto negativo sul BISS e su altri interventi della PAC esistenti per il resto dell'attuale PAC.

Emendamento 209
André Rodrigues, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
26) al titolo IV, è aggiunto l'articolo seguente:	26) al titolo IV, è aggiunto l'articolo seguente:
	all'articolo 96, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata fino a un massimo di 10 punti percentuali, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 13 % sia destinato al sostegno per i prati permanenti o le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1.

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei prati permanenti nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito costituisce un incentivo diretto a preservare gli ecosistemi ricchi di carbonio e a sostenere i sistemi di allevamento estensivo. L'aumento della flessibilità che consente agli Stati membri di superare il massimale del 13 % fino a 10 punti percentuali, se destinato a prati o colture proteiche, integra l'allentamento delle norme BCAA 1 e consente il passaggio dall'obbligo normativo al sostegno positivo. Questo approccio garantisce benefici ambientali, consentendo nel contempo la semplificazione e la sussidiarietà.

Emendamento 210
Maria Noichl

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera i)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 97, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma i):
	Per mantenere il livello di ambizione necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono garantire che i fondi utilizzati per finanziare misure nell'ambito delle BCAA, che erano vincolanti ai sensi del quadro normativo prima dell'attuazione della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115, rimangano disponibili in egual misura per altre misure attuate a norma degli articoli 31 e 70 dello stesso regolamento.

Or. en

Motivazione

Se le misure nazionali per la protezione dell'ambiente e del clima, precedentemente parte della condizionalità, possono essere ricompensate finanziariamente in futuro, ciò potrebbe ridurre i finanziamenti disponibili per gli obiettivi ambientali e climatici. Per mantenere lo stesso livello di protezione dell'ambiente e del clima nell'ambito della PAC, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo equivalente di risorse finanziarie ad altre misure pertinenti.

Emendamento 211
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai	Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai

pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***agli articoli 41 bis e*** 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.	pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***all'articolo*** 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.

Or. en

Emendamento 212
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***agli articoli 41 bis e*** 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.	Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***all'articolo*** 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.

Or. en

Emendamento 213
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità	Per ciascuno Stato membro l'importo massimo che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità

atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***agli articoli 41 bis e*** 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.	atmosferiche o eventi catastrofici di cui ***all'articolo*** 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nella tabella 1 dell'allegato XV.

Or. en

Emendamento 214
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 215
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2015
Articolo 96 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti	***soppresso***

complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 216
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eliminazione del concetto di pagamento complementare in caso di crisi

Emendamento 217
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis, l'importo annuo massimo che può essere riservato da tale Stato membro ai pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis è limitato agli importi annui di cui all'allegato XV, tabella 2.	***soppresso***
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.";	

Or. en

Emendamento 218
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis, l'importo annuo massimo che può essere riservato da tale Stato membro ai pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis è limitato agli importi annui di cui all'allegato XV, tabella 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 219
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro decide di non fornire sostegno per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis, l'importo annuo massimo che può essere riservato da tale Stato membro ai pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis è limitato agli importi annui di cui all'allegato XV, tabella 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 220
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 98 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	26 bis) all'articolo 98, il paragrafo 1 è

	sostituito dal seguente: "1. Almeno il 10 % e al massimo il 12 % delle dotazioni di cui all'allegato IX è riservato annualmente al sostegno ridistributivo al reddito di cui all'articolo 29.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sul piano strategico di cui all'articolo 98, paragrafo 1, impone agli Stati membri l'obbligo di ridistribuire almeno il 10 % dei pagamenti diretti ai piccoli agricoltori. Tuttavia, il regolamento non fissa un limite massimo per la ridistribuzione. -

Si propone pertanto di stabilire un limite massimo del 12 %.

Emendamento 221
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 96 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli anni civili 2025 e 2026 la spesa annua totale per i pagamenti complementari in caso di crisi di cui all'articolo 41 bis non supera la dotazione finanziaria indicativa per questo tipo di intervento per l'anno civile pertinente, stabilita dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 222
André Rodrigues, Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 103

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. all'articolo 103 è inserito il paragrafo 6 seguente:
	6. I programmi POSEI istituiti a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 sono ammissibili ai trasferimenti a norma del presente articolo. Gli Stati membri con regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato possono trasferire importi dal FEAGA per rafforzare le corrispondenti dotazioni POSEI, fatti salvi gli obiettivi e i limiti del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i programmi POSEI sono ammissibili ai trasferimenti tra i pilastri della PAC. Semplifica la gestione finanziaria delle regioni ultraperiferiche consentendo un uso più flessibile dei fondi esistenti.

Emendamento 223
Tomáš Kubín
a nome del gruppo PfE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 98 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	26 bis) all'articolo 98, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Almeno il 10 % delle dotazioni di cui all'allegato IX è riservato annualmente al sostegno ridistributivo al reddito di cui all'articolo 29.	"1. Almeno il 10 % ***e non oltre il 15 %*** delle dotazioni di cui all'allegato IX è riservato annualmente al sostegno ridistributivo al reddito di cui all'articolo 29.

Or. en

(32021R2115)

Motivazione

Un massimale del 15 % sul sostegno ridistributivo al reddito migliora la prevedibilità e l'equità in tutti gli

Stati membri, evitando trasferimenti eccessivi che rischiano distorsioni del mercato o impatti sproporzionati

sulle strutture agricole. Fornisce un limite equilibrato e chiarisce la programmazione di bilancio per i piani strategici della PAC,

sostenendo nel contempo gli agricoltori in attività indipendentemente dalle dimensioni e dal tipo di produzione. L'emendamento promuove

trasparenza, equità e coerenza delle politiche a livello dell'UE.

Emendamento 224
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 97 – paragrafo 1 – punto i)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	26 bis) all'articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. Almeno il 35 % delle assegnazioni di cui all'allegato IX è riservato per ogni anno civile dal 2026 al 2027 ai regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4. "

Or. en

Motivazione

Concretamente, puntando più sugli incentivi che sugli obblighi, è necessario usare più la carota rispetto al bastone. Tuttavia, nelle 5 modifiche legislative precedenti che hanno semplificato la condizionalità, e in questa sesta (nessuna delle quali è stata accompagnata da una valutazione d'impatto) si sono riscontrati solamente meno obblighi; per incentivare invece che obbligare, occorre aumentare le misure di separazione per i regimi ecologici. Ciò

è necessario anche per evitare di tornare indietro, in quanto le misure obbligatorie applicabili a tutti sono state sostituite da misure volontarie di contenuto simile e con un'adesione/copertura molto inferiore, per cui sono necessari più fondi per ottenere lo stesso effetto di prima.

Emendamento 225
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera e) del primo comma non si applica ***agli interventi che rientrano nel tipo di intervento per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis, nel*** tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis.";	La lettera e) del primo comma non si applica ***al*** tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis.;

Or. en

Emendamento 226
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera e) del primo comma non si applica ***agli interventi che rientrano nel tipo di intervento per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis, nel*** tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis.";	La lettera e) del primo comma non si applica ***al*** tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis.;

Or. en

Emendamento 227
André Rodrigues, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 27
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera e) del primo comma non si applica ***agli interventi che rientrano nel tipo di intervento per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 bis, nel*** tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di	La lettera e) del primo comma non si applica ***al*** tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i

promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis.";	pagamenti in caso di crisi agli agricoltori nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 78 bis.;

Or. en

Emendamento 228
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 28
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 115 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi per gli interventi nello sviluppo rurale stabiliti al titolo III, capo IV***, e per gli interventi per i pagamenti complementari in caso di crisi agli agricoltori di cui all'articolo 41 bis***, forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l'altro gli importi per intervento e la conformità ai requisiti del presente regolamento;"***;***	a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi per gli interventi nello sviluppo rurale stabiliti al titolo III, capo IV, forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l'altro gli importi per intervento e la conformità ai requisiti ***a norma*** del presente regolamento;"

Or. en

Motivazione

Viene mantenuta l'attuale formulazione del regolamento

Emendamento 229
Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri consultano le principali organizzazioni agricole nazionali prima di presentare qualsivoglia notifica o richiesta di modifica del piano strategico della PAC. Il processo di consultazione e i pareri ricevuti sono resi pubblici contestualmente alla notifica.

Or. en

Motivazione

Ciò garantisce che le organizzazioni rappresentative degli agricoltori siano sistematicamente coinvolte nella pianificazione strategica dell'attuazione della PAC. Rafforza la sussidiarietà e la legittimità democratica e risponde alle preoccupazioni di lunga data degli agricoltori in merito alle decisioni dall'alto verso il basso.

Emendamento 230
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le modifiche dei ***target finali e dei*** piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all'articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91.	d) le modifiche dei piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all'articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91.

Or. en

Motivazione

Solo le modifiche che modificano i traguardi o gli obiettivi collegati agli indicatori di

risultato contrassegnati con "PR" nell'allegato I sono presentate come modifiche strategiche, secondo la definizione di cui alla lettera b), paragrafo 2, dell'articolo 119 riveduto.

Emendamento 231
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le modifiche dei ***target finali e dei*** piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all'articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91.	d) le modifiche dei piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all'articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all'articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 91.

Or. en

Motivazione

Solo le modifiche che comportano variazioni nei target intermedi o finali nell'ambito degli indicatori di risultato contrassegnati da "RE" nell'allegato I saranno presentati come modifiche strategiche come stabilite alla lettera b) punto 2 dell'articolo 119 rivisto.

Emendamento 232
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le domande di modifiche strategiche dei piani strategici della PAC sono	Le domande di modifiche strategiche dei piani strategici della PAC sono

debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.	debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati***; Gli Stati membri garantiscono che, prima di presentare alla Commissione modifiche strategiche ai piani strategici della PAC, siano avviate consultazioni e negoziati approfonditi con i portatori di interessi coinvolti, in merito al contenuto delle modifiche***.

Or. en

Emendamento 233
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni ***lavorativi*** dalla presentazione della domanda di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.	5. La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni ***di calendario*** dalla presentazione della domanda di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

Or. ro

Emendamento 234
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione formula osservazioni entro ***30*** giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.	5. La Commissione formula osservazioni entro ***15*** giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica strategica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

Or. en

Motivazione

Considerando il crescente dinamismo del commercio internazionale e gli effetti negativi più frequenti che compromettono la stabilità del reddito degli agricoltori e la loro competitività, è essenziale consentire una procedura più rapida per l'adeguamento dei piani strategici alle nuove circostanze, al fine di garantire flessibilità agli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici, consentendo l'efficace conseguimento degli obiettivi della PAC.

Emendamento 235
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'approvazione della domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC avviene entro ***tre*** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.	6. L'approvazione della domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC avviene entro ***due*** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Considerando il crescente dinamismo del commercio internazionale e gli effetti negativi più frequenti che compromettono la stabilità del reddito degli agricoltori e la loro competitività, è essenziale consentire una procedura più rapida per l'adeguamento dei piani strategici alle nuove circostanze, al fine di garantire flessibilità agli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici, consentendo l'efficace conseguimento degli obiettivi della PAC.

Emendamento 236
Luke Ming Flanagan

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono apportare e applicare, in qualsiasi momento, ai propri piani strategici della PAC modifiche diverse dalle modifiche strategiche di cui al paragrafo 2. Essi notificano le altre modifiche alla Commissione entro il momento in cui iniziano ad applicarle e le aggiungono al piano strategico della PAC modificato presentato insieme alla successiva domanda di modifica a norma del paragrafo 2. .	Gli Stati membri possono apportare e applicare, in qualsiasi momento, ***previa consultazione e assunzione di impegni sul contenuto delle modifiche con i portatori di interessi coinvolti***, ai propri piani strategici della PAC modifiche diverse dalle modifiche strategiche di cui al paragrafo 2. Essi notificano le altre modifiche alla Commissione entro il momento in cui iniziano ad applicarle e le aggiungono al piano strategico della PAC modificato presentato insieme alla successiva domanda di modifica a norma del paragrafo 2. .

Or. en

Motivazione

I portatori di interessi devono essere consultati per qualsiasi modifica al piano strategico della PAC.

Emendamento 237
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora siano introdotte modifiche in relazione alle norme BCAA ***1 e 4***, gli Stati membri garantiscono ***che*** tali modifiche ***non mettono*** a rischio gli obiettivi ambientali ***e*** climatici ***relativi, se del caso,***	Qualora siano introdotte modifiche in relazione alle norme BCAA, gli Stati membri garantiscono ***e forniscono una giustificazione affidabile e basata su dati scientifici per ciascuna di*** tali modifiche***,***

alla conservazione dei prati permanenti o alla protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e forniscono una giustificazione specifica.	***in modo da non mettere*** a rischio gli obiettivi ambientali***, di biodiversità e di adattamento ai cambiamenti*** climatici ***o le condizioni di parità nel mercato unico***. ***Le modifiche dell'insieme di norme sono coerenti con l'acquis dell'Unione vigente e applicabile nei settori pertinenti.***

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione agevola l'adozione da parte degli Stati membri di modifiche non strategiche senza l'esame e l'approvazione da parte della Commissione. Per garantire che tali modifiche non mettano a rischio gli obiettivi ambientali e climatici o le condizioni di parità del mercato unico, sono necessarie giustificazioni basate su dati scientifici per le modifiche relative alle norme BCAA.

Emendamento 238
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 29
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro ***30*** giorni lavorativi dalla presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata se ritiene che essa non sia compatibile con ***il*** presente regolamento e ***il*** regolamento (UE) 2021/2116, e con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.	Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro ***15*** giorni lavorativi dalla presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata ***solo*** se ritiene che***, entro i termini di cui sopra,*** essa non sia compatibile con ***l'articolo 6 del*** presente regolamento e ***con gli altri requisiti di cui al*** regolamento (UE) 2021/2116, e con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.

Or. en

Motivazione

Considerando il crescente dinamismo del commercio internazionale e gli effetti negativi più

frequenti che compromettono la stabilità del reddito degli agricoltori e la loro competitività, è essenziale consentire una procedura più rapida per l'adeguamento dei piani strategici alle nuove circostanze, al fine di garantire flessibilità agli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici, consentendo l'efficace conseguimento degli obiettivi della PAC.

Emendamento 239
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 30
Articolo 120

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) l'articolo 120 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione dell'articolo 120 rischia di compromettere ulteriormente la comunanza tra la PAC e la legislazione armonizzata di attuazione in tutta l'UE

Emendamento 240
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 120

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) l'articolo 120 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presente proposta renderebbe la PAC non più conforme agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE ed è in contraddizione con l'articolo 11 TFUE. I prossimi atti legislativi dovranno essere coerenti e coordinati con la PAC.

Emendamento 241
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) l'articolo 120 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nel complesso, la PAC dovrebbe contribuire alla coerenza delle politiche e gli agricoltori dovrebbero beneficiare di nuove opportunità di reddito che potrebbero essere introdotte. Soppressione dell'articolo 120, in contraddizione con l'articolo 11 TFUE.

Emendamento 242
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 120

Testo della Commissione	*Emendamento*
30) l'articolo 120 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I piani strategici della PAC dovranno ancora essere aggiornati per evitare una sovraregolamentazione tra gli obblighi derivanti dai regimi degli Stati membri, dalla legislazione dell'UE e dai regimi privati, ad esempio la carboniocoltura, che offre un nuovo flusso di reddito per gli agricoltori e i silvicoltori. Inoltre, la mancanza di coerenza delle politiche provoca lo spreco di fondi dell'UE sempre più limitati, in quanto una politica paga le esternalità di un'altra.

Emendamento 243
Christine Singer, Ciaran Mullooly, Benoit Cassart, Elsi Katainen, Valérie Hayer

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 33 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 134 – paragrafo 5 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) il sostegno destinato ai beneficiari a norma degli articoli 41 bis e 78 bis, compresi i settori interessati, gli importi assegnati e la giustificazione per fornirlo.

Or. en

Motivazione

The new crisis-related support instruments under Articles 41a and 78a give Member States the ability to respond flexibly to adverse events by targeting support to specific sectors. While this flexibility is necessary to address urgent national or sectoral needs, it should be accompanied by transparency and basic coordination at EU level to prevent market distortions and ensure equal treatment among farmers across Member States. Including a mandatory reporting element in the annual performance report is a proportionate and effective way to monitor the use of these instruments.This amendment introduces such a requirement, enabling the Commission and other stakeholders to assess the justification, scope, and distribution of crisis support in a structured manner.

Emendamento 244
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 159

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) l'articolo 159 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sopprimendo l'articolo 159 si sopprimerebbe un compromesso importante e a lungo combattuto nei negoziati dell'ultima riforma della PAC per una revisione della base dell'acquis dell'Unione in materia di ambiente e clima in vigore nell'allegato XIII.

Emendamento 245

Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) l'articolo 159 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I piani strategici della PAC dovranno ancora essere aggiornati per evitare una sovraregolamentazione tra gli obblighi derivanti dai regimi degli Stati membri, dalla legislazione dell'UE e dai regimi privati, ad esempio la carboniocoltura, che offre un nuovo flusso di reddito per gli agricoltori e i silvicoltori.

Emendamento 246
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) l'articolo 159 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nel complesso, la PAC dovrebbe contribuire alla coerenza delle politiche e gli agricoltori dovrebbero beneficiare di nuove opportunità di reddito che potrebbero essere introdotte. Soppressione dell'articolo 120, in contraddizione con l'articolo 11 TFUE.

Emendamento 247
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) gli allegati I***, II e III*** sono	(36) gli allegati I ***e II*** sono modificati in

modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;	conformità all'allegato I del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 248
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) gli allegati I***, II e III*** sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;	(36) gli allegati I ***e II*** sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 249
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 36 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 ter) nell'allegato III, la BCAA 2 è soppressa.

Or. en

Motivazione

L'attuale versione della BCAA 2 causa disaccordi tra alcuni Stati membri e la Commissione. Alcune delle definizioni utilizzate per la protezione delle zone umide sono in contraddizione con altri regolamenti e direttive. Questi problemi di interpretazione delle diverse parti del diritto dell'UE causano problemi alle imprese agricole. Si propone pertanto di sopprimere la BCAA 2.

Emendamento 250

Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 –punto 36 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 quater) nell'allegato III, la BCAA 5 è soppressa.

Or. en

Motivazione

La BCAA 5 è obsoleta. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2115, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato diverse direttive e regolamenti. Una legislazione più recente dell'UE stabilisce obblighi più dettagliati per gli agricoltori in materia di protezione del suolo. Alcune disposizioni della normativa più recente sono in contraddizione con la BCAA 5. Si propone di lasciare in vigore il nuovo regolamento e di sopprimere parte di quello precedente.

Emendamento 251
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 bis) L'allegato IV è soppresso;

Or. en

Emendamento 252
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	L'articolo 97, paragrafo 1 è sostituito dal seguente

"Articolo 97 Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici

1. Almeno il 35 % delle assegnazioni di cui all'allegato IX è riservato per ogni anno civile dal 2026 al 2027 ai regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4. "

Or. en

Emendamento 253
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 3 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) In deroga all'articolo 119, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere, per l'anno di domanda 2026, che gli emendamenti dei piani strategici della PAC relativi alle modifiche basate sull'emendamento al presente regolamento producano effetti giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte erano destinate ad applicarsi direttamente nella legislazione nazionale immediatamente dopo l'adozione del regolamento. Tuttavia, se il regolamento sarà approvato solo entro la fine del 2025 e gli Stati membri non potranno presentare una modifica del piano strategico in tempo, non si potrà attuare praticamente nell'esercizio finanziario 2026, in particolare per quanto concerne i pagamenti diretti.

Emendamento 254
Christine Singer, Ciaran Mullooly, Elsi Katainen, Valérie Hayer, Benoit Cassart

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4
2021/2116
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) [...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di introdurre un nuovo articolo 13 bis sulla governance dei dati della PAC e dell'interoperabilità introduce un quadro ampio e tecnicamente complesso che va ben oltre l'obiettivo dichiarato della presente iniziativa legislativa, che è quello di semplificare e alleviare urgentemente gli agricoltori e le amministrazioni.

Emendamento 255
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	
[...]	***[...]***
	[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta di regolamento è quello di semplificare le procedure amministrative che, tra gli altri vantaggi, ridurrebbero i costi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. Questo articolo introduce, e non riduce, oneri amministrativi, comportando notevoli costi di attuazione.

Emendamento 256
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Titolo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13 bis	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'introduzione dell'articolo 13 bis, che istituisce una nuova autorità per la governance dei dati, impone ulteriori requisiti amministrativi, compromettendo il principio omnibus della semplificazione. Il suo ambito poco chiaro e le sue esigenze in termini di risorse richiedono ulteriori chiarimenti per garantire un'efficace integrazione con i sistemi esistenti, il che richiede un dialogo globale con i portatori di interessi. Il rinvio di questo meccanismo alle future riforme della PAC consente di sviluppare un quadro solido senza compromettere gli attuali sforzi di semplificazione.

Emendamento 257
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13 bis	***soppresso***

Or. en

Emendamento 258
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116

Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13 bis	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo articolo aggiunge nuovi obblighi per gli Stati membri e va oltre la semplificazione. L'inclusione di tali elementi rischia di ritardare il processo. Dovrebbero essere affrontati nel dibattito sulla PAC dopo il 2028, in modo che l'attuale riforma possa offrire una reale semplificazione senza oneri inutili.

Emendamento 259
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo nuovo articolo non tratta la semplificazione, ma obblighi aggiuntivi trasferiti allo Stato membro, tale proposta non dovrebbe far parte di un pacchetto di semplificazione.

L'intera proposta legislativa dovrebbe concentrarsi solo su una reale semplificazione. Elementi completamente nuovi richiedono più tempo per una discussione, quindi rallenteranno solo l'intero processo. Alla luce di ciò, questi nuovi elementi dovrebbero far parte delle discussioni sulla futura PAC post 2028, in modo da poter semplificare quanto prima l'attuale base giuridica.

Emendamento 260
André Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis – Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.	1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. ***Tale autorità agisce sulla base delle strutture amministrative esistenti e garantisce un coordinamento efficace con gli organismi pagatori.*** Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

Evita la duplicazione delle entità e rispetta l'organizzazione amministrativa di ciascuno Stato membro.

Emendamento 261
André Rodrigues, Cristina Maestre, Dario Nardella, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis - nuovo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'uso di sistemi digitali interoperabili non è obbligatorio per gli agricoltori a meno che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, non garantiscano che:
	a) gli strumenti digitali necessari per la conformità siano accessibili e a prezzi contenuti per tutti gli agricoltori;
	b) sia disponibile un'adeguata assistenza tecnica, anche attraverso servizi di consulenza o linee telefoniche di assistenza;
	c) siano offerte opportunità di formazione, con particolare attenzione agli agricoltori con competenze digitali limitate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che l'interoperabilità sia attuata in modo equo e inclusivo, tenendo conto dell'accesso degli agricoltori agli strumenti, al sostegno e alla formazione.

Emendamento 262
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
2021/21115
Articolo 2, paragrafo 4 (nuovo articolo 13 bis)

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità designata svolge in particolare i compiti seguenti:	***soppresso***
a) elabora e presenta alla Commissione una tabella di marcia a livello di Stato membro per conseguire e mantenere l'interoperabilità (di seguito la "tabella di	

marcia");

b) coordina l'attuazione o, secondo quanto deciso dallo Stato membro, attua la tabella di marcia in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'autorità al più tardi entro il [...] [OPOCE: entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta è semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. Tuttavia, questo articolo introduce ulteriori oneri amministrativi e comporta notevoli costi di attuazione.

Emendamento 263
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento 2021/2116, articolo 13 bis
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità designata svolge in particolare i compiti seguenti:	***soppresso***
a) elabora e presenta alla Commissione una tabella di marcia a livello di Stato membro per conseguire e mantenere l'interoperabilità (di seguito la "tabella di marcia");	
b) coordina l'attuazione o, secondo quanto deciso dallo Stato membro, attua la tabella di marcia in modo efficiente, efficace e tempestivo.	
Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'autorità al più tardi entro il [...] [OPOCE: entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].	

Or. en

Emendamento 264
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La tabella di marcia contiene in particolare gli elementi seguenti:	***soppresso***
a) la valutazione dello stato attuale dell'interoperabilità di cui al paragrafo 1 e la valutazione dei sistemi di identificazione digitale e dei meccanismi di condivisione dei dati attualmente utilizzati;	
b) l'individuazione delle esigenze per conseguire e mantenere l'interoperabilità di cui al paragrafo 1 e la progettazione delle misure per affrontarle, nonché il calendario con i target intermedi e finali per la loro attuazione;	
c) l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative nazionali e dell'UE in materia di interoperabilità.	
Nella misura del possibile, gli Stati membri basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati.	

Or. en

Emendamento 265
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2115

Articolo 2 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) d) modalità di protezione dei dati individuali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. it

Motivazione

Soprattutto, è essenziale che la protezione e la proprietà dei dati siano mantenute.

Emendamento 266
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) le modalità per la protezione dei dati personali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. en

Emendamento 267
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento 2021/2116
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) le modalità per la protezione dei dati personali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione

Or. en

Motivazione

È della massima importanza proteggere i dati personali

Emendamento 268
André Rodrigues, Cristina Maestre, Dario Nardella, Camilla Laureti, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella misura del possibile, gli Stati membri ***basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui i dati*** sono raccolti una sola volta e riutilizzati.	Gli Stati membri ***garantiscono che, nell'attuazione del presente regolamento, i dati forniti dagli agricoltori e da altri beneficiari della PAC*** sono raccolti una sola volta e riutilizzati ***tra i diversi sistemi***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza il principio "una tantum" sostituendo una formulazione non vincolante con un chiaro obbligo giuridico. Garantisce che agli agricoltori non siano chiesti gli stessi dati più volte, riducendo gli oneri amministrativi e sostenendo un'attuazione realmente semplificata della PAC.

Emendamento 269
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione la tabella di marcia di cui al paragrafo 3 al più tardi entro il 16 settembre 2026.	***soppresso***

La Commissione valuta le tabelle di marcia degli Stati membri e comunica agli Stati membri le proprie osservazioni sulle tabelle di marcia al più tardi entro il 16 novembre 2026. Gli Stati membri tengono nella massima considerazione le osservazioni della Commissione e, se necessario, presentano alla Commissione una versione riveduta della tabella di marcia entro il 16 dicembre 2026.

Gli Stati membri presentano alla Commissione eventuali modifiche delle proprie tabelle di marcia. La Commissione valuta le modifiche della tabella di marcia e comunica le proprie osservazioni in proposito agli Stati membri entro due mesi dalla presentazione delle modifiche. Gli Stati membri tengono nella massima considerazione le osservazioni della Commissione.

Or. en

Emendamento 270
André Rodrigues, Cristina Maestre, Dario Nardella, Camilla Laureti, Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis, nuovo paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I dati condivisi attraverso sistemi interoperabili a norma del presente regolamento sono resi anonimi e utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della PAC o a fini statistici.

Or. en

Motivazione

Garantisce la fiducia nei sistemi digitali limitando l'uso di dati condivisi a fini statistici e

della PAC chiaramente definiti.

Emendamento 271
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La definizione di cui all'articolo 2, lettera c), del presente regolamento non si applica al presente articolo.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 272
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"La riserva non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia la riserva può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.;"	

Or. it

Motivazione

La riserva dovrebbe continuare a essere uno strumento di supporto agli Stati membri nella gestione delle crisi, come avvenuto negli ultimi anni.

Emendamento 273
Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"La riserva non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia la riserva può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";	

Or. en

Emendamento 274
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La riserva non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità	***soppresso***

atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia la riserva può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";

Or. en

Emendamento 275
André Rodrigues, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – nuovo paragrafo

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La riserva non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia la riserva può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione introduce un nuovo livello di interventi senza garantire finanziamenti aggiuntivi.

Emendamento 276
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La riserva non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia la riserva può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 277
Dan-Ştefan Motreanu, Norbert Lins, Stefan Köhler, Paulo Do Nascimento Cabral, Christine Schneider, Céline Imart, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
La riserva ***non può essere utilizzata per misure di sostegno agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tuttavia*** la riserva ***può essere utilizzata per le misure volte a rispondere alle turbative del mercato causate da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, comprese le misure adottate a norma degli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013***."***;***	***La decisione della Commissione di attivare*** la riserva ***deve essere debitamente motivata. La Commissione comunica la decisione di attivare*** la riserva ***al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo***.

Or. en

Motivazione

This amendment maintains the current purpose of the crisis reserve and is coherent with the

removal of the complementary crisis payments. In recent consecutive years, the agricultural reserve has played a crucial role in responding to successive crises. However, its activation process lacked clarity and transparency, with very limited communication to Parliament before its activation. This amendment introduces a formal requirement for the Commission to present and justify any activation of the reserve, thus ensuring proper scrutiny and improving institutional trust in the use of this key instrument.

Emendamento 278
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) All'articolo 16, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	b) misure eccezionali di cui agli articoli 216, 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad aggiungere, all'elenco delle misure ammissibili alla riserva per le crisi, l'articolo 216 relativo alle misure connesse alla crisi vitivinicola.

Emendamento 279
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis) All'articolo 34, il primo comma è sostituito dal seguente: la Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi quota di un impegno di bilancio per interventi per lo sviluppo rurale in un piano strategico della PAC che non sia stata utilizzata ai fini del

	prefinanziamento o per effettuare pagamenti intermedi o per la quale non abbia ricevuto alcuna dichiarazione di spesa conforme ai requisiti di cui all'articolo 32, paragrafo 6, lettere a) e c), in relazione alle spese effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio.

Or. it

Motivazione

Le norme sullo sviluppo rurale devono essere allineate agli altri fondi dell'UE

Emendamento 280
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 bis) All'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio per gli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non abbia ricevuto dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6, lettere a) e c), a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del ***secondo*** anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.	"1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio per gli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non abbia ricevuto dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6, lettere a) e c), a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del ***terzo*** anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio."

Or. it

(32021R2116)

Emendamento 281
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
	17 bis) Articolo 70
	Gli Stati membri assicurano che i beneficiari dal FEAGA e dal FEASR forniscano loro le informazioni necessarie per la loro identificazione.

Or. en

Motivazione

Attualmente gli organismi pagatori richiedono tali informazioni in modo eccessivamente dettagliato e gli agricoltori sono tenuti a comunicare tali dati e informazioni, il che è particolarmente oneroso per le cooperative agricole. L'emendamento elimina inoltre l'obbligo di aggiornamenti continui nel registro pertinente. Sebbene la responsabilità giuridica spetti agli Stati membri, in pratica gli oneri amministrativi ricadono in modo sproporzionato sugli agricoltori. In molti casi (ad esempio le cooperative agricole con centinaia di soci), la richiesta di aggiornamenti costanti è eccessiva e priva di giustificazione.

Emendamento 282
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 20
FMM R.2021/2116
Articolo 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli in loco se le condizioni di ammissibilità degli interventi sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70.";	Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli in loco se le condizioni di ammissibilità ***che offrono una garanzia*** degli interventi sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70.";

Or. en

Emendamento 283
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 23 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di controllo per la condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui agli articoli 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115 per gli impegni applicati ai terreni forestali.";

Or. en

Motivazione

Given that the agricultural area managed by forest owners receiving payments under the interventions referred to in Articles 70 and 72 of Regulation (EU) 2021/2115 is limited, the application of the system of conditionality to these beneficiaries, who manage significant areas of forest, produces insufficient benefits compared to the significant costs and imposes a significant administrative burden on these beneficiaries and on national administrations and potential penalties on forest land payments based on irregularities for a secondary activity of these beneficiaries. In order to reduce these costs and facilitate the related administrative burden, it is appropriate to exempt beneficiaries of payments granted under Articles 70 and 72 for commitments on forest land from the application of the system of conditionality.

Emendamento 284
Veronika Vrecionová, Waldemar Buda, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 23 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2021/2116
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ***ammissibile ai*** pagamenti e ***al*** sostegno di	2. I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ***dichiarata per i*** pagamenti e ***il*** sostegno di

cui al medesimo paragrafo, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.	cui al medesimo paragrafo, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.

Or. en

Motivazione

La superficie ammissibile per i richiedenti fino a 10 ettari può essere verificata solo attraverso un'ispezione effettuata dopo il termine di selezione. Poiché non è possibile basare la selezione sulla superficie ammissibile verificata, si dovrebbe utilizzare invece la superficie dichiarata.

Emendamento 285
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 23 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ***ammissibile ai*** pagamenti e ***al*** sostegno di cui al medesimo paragrafo, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari**.**	2. I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell'ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ***dichiarata per i*** pagamenti e ***il*** sostegno di cui al medesimo paragrafo, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari

Or. en

Motivazione

La superficie ammissibile per i richiedenti fino a 10 ettari può essere verificata solo sulla base di un'ispezione effettuata dopo il termine per la selezione dei richiedenti per l'ispezione. Non è pertanto possibile selezionare in base alla superficie ammissibile. Per tale ragione la superficie dovrebbe essere quella dichiarata.

Emendamento 286
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 24 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2116
Articolo 84 – paragrafo 1 bis – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis bis. In deroga al paragrafo 1, il sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui agli articoli 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115 per gli impegni applicati ai terreni forestali.";

Or. en

Motivazione

Given that the agricultural area managed by forest owners receiving payments under the interventions referred to in Articles 70 and 72 of Regulation (EU) 2021/2115 is limited, the application of the system of conditionality to these beneficiaries, who manage significant areas of forest, produces insufficient benefits compared to the significant costs and imposes a significant administrative burden on these beneficiaries and on national administrations and potential penalties on forest land payments based on irregularities for a secondary activity of these beneficiaries. In order to reduce these costs and facilitate the related administrative burden, it is appropriate to exempt beneficiaries of payments granted under Articles 70 and 72 for commitments on forest land from the application of the system of conditionality.

Emendamento 287
Christine Singer, Ciaran Mullooly, Benoit Cassart, Elsi Katainen, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 24 bis (nuovo)
2021/2116
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis) è inserito l'articolo seguente:
	Articolo 97 bis – Relazione annuale sui pagamenti in caso di crisi
	Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione

sull'uso del sostegno erogato a norma degli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115.

Or. en

Motivazione

Al fine di monitorare i potenziali effetti di mercato e gli impatti distributivi dei nuovi strumenti di sostegno connessi alla crisi introdotti a norma degli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciò garantirà la trasparenza, consentirà il controllo politico e sosterrà l'attuazione coerente di tali interventi in tutta l'Unione.

Emendamento 288
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 103 – paragrafo 1 – lettera b) e c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	25 bis) all'articolo 103, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono così modificate:
	a) fino al 25 % della dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato V, se del caso previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VIII per gli anni civili dal 2023 al 2026, verso la sua dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027; oppure
	b) fino al 25 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027 verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato V per gli anni civili dal 2023 al 2026.

Or. en

Motivazione

L'aumento della soglia di flessibilità dal 25 % al 35 % consente agli Stati membri una maggiore capacità di adeguare la ripartizione dei fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale in base alle priorità nazionali. Tale adeguamento sostiene inoltre maggiori

investimenti negli obiettivi in materia di ambiente, clima e sviluppo rurale.

Emendamento 289
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Articolo 123 – paragrafo 2 – lettera c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	26 bis) all'articolo 123, paragrafo 2, la lettera c) è così modificata:
	c) che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola;

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime il seguente riferimento: "nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale stabiliti a norma del titolo III, capo I, sezione 3". Compatibile con gli emendamenti che sopprimono la sezione 3, articolo 14 (condizionalità sociale).

Emendamento 290
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 26 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/2115
Allegato IV

Testo della Commissione	*Emendamento*
	26 ter) l'allegato IV è soppresso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime l'allegato IV: "NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14". Compatibile con gli emendamenti che sopprimono la sezione 3, articolo 14.

Emendamento 291
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 216 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
	All'articolo 216 è così aggiunto il nuovo articolo 2 bis:
	2 bis) Il bilancio assegnato a norma del presente articolo può anche essere finanziato dalla riserva agricola di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 292
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, l'articolo 2, punto 5), si applica a decorrere dal 16 ottobre 2025.	***L'articolo 1, punto 4, lettera b), punto 5, punto 10, lettera a), punto ii), e l'articolo 2, punto 20, punto 23, lettere b) e c), punto 24, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno di domanda*** 2025.

Or. it

Motivazione

Per rendere immediatamente applicabili le misure di semplificazione, alcune delle modifiche previste nella proposta dovrebbero entrare in vigore a partire dall'anno di applicazione 2025.

Emendamento 293
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Allegato III

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la voce "BCAA 1" è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
[...]	
;"	

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione europea non ha fornito al legislatore un'adeguata valutazione d'impatto, il legislatore non dispone di numeri ufficiali sull'esatto impatto delle modifiche qui proposte. Secondo le stime, questa modifica potrebbe causare il rilascio di circa 125 milioni di tonnellate di CO2 in più in tutta l'UE. Tale importo corrisponde approssimativamente alle emissioni totali di gas a effetto serra della Repubblica ceca nel 2022. Inoltre, i prati hanno molti effetti positivi sulla biodiversità.

Emendamento 294
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/2115
Allegato III

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) la voce "BCAA 1" è sostituita dalla seguente:		***soppresso***
[...]		
;"		

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione non ha fornito al legislatore una valutazione d'impatto, il legislatore non dispone di numeri ufficiali sull'impatto esatto delle modifiche qui proposte. Secondo le stime, questa modifica potrebbe causare il rilascio di circa 125 milioni di tonnellate di CO2 in più in tutta l'UE. Tale importo corrisponde approssimativamente, ad esempio, alle emissioni totali di gas a effetto serra della Repubblica ceca nel 2022.

Emendamento 295
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Allegato III

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la voce "BCAA 4" è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
[...]	
**** Nell'ambito della norma BCAA, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prevedono, in linea generale e in conformità del diritto dell'Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti.***	
Nelle zone con una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione, gli Stati membri possono adeguare per tali zone, se debitamente giustificato, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali.	
Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la	

definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA."

Or. en

Motivazione

Alcune normative nazionali possono consentire l'esclusione dei pozzi di irrigazione dalle classificazioni dei corsi d'acqua. Questa lacuna normativa può contribuire a livelli più elevati di contaminazione delle acque da deflusso agricolo, con conseguenti costi sociali più elevati, in particolare per quanto riguarda la pesca.

Emendamento 296
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b
SPR.2021/2115
Allegato III

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA.".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 297
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Allegato III

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la	***soppresso***

definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA.".

Or. en

Emendamento 298
Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
	a bis) la seguente nota a piè di pagina è aggiunta alle note a piè di pagina su "BCAA 2":
	Gli Stati membri applicano la norma BCAA 2 istituendo e fornendo sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni di cui all'articolo 31. Il sostegno a tali regimi ecologici compensa gli agricoltori o i gruppi di agricoltori partecipanti per i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e incentiva la partecipazione.

Or. en

Emendamento 299
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/2115
Allegato III – BCAA 4 – nota a piè di pagina

Testo della Commissione	*Emendamento*

Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA.".	Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA. ***Gli Stati membri motivano la definizione di "corso d'acqua" attraverso l'uso di dati sulla qualità delle acque nazionali. La Commissione approva tempestivamente l'uso della definizione di "corso d'acqua" contenuta nella legislazione nazionale.***

Or. en

Emendamento 300
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – lettera b bis (nuova)
2021/2115
Allegato III

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la voce relativa a BCAA 5 è soppressa.

Or. en

Motivazione

The deletiongo of GAEC 5 (erosion control) is justified as its environmental objectives are already effectively addressed through GAEC 6, which ensures minimum soil cover during the most the most erosion-prone periods of the year,particularly autumn and winter. GAEC 5,in practice, has led to additional administrative burdens and restrictions on necessary agronomic practices such as late-season soil cultivation and winter ploughing. These practices are agronomically necessary in some regions for phytosanitary purposes, e.g. to control Stolburand Syndrome Basses Richesses,where winter black fallow is part of the control strategy. Maintaining GAEC 6as the sole relevant standard for soil protection during erosion-sensitive periods ensures sufficient environmental safeguards and makes the additional requirement under GAEC 5 unnecessary. Removing GAEC 5 would therefore represent a meaningful simplification for farmers and administrations alike—without compromising the environmental ambitions of the CAP.